

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

607° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 10
2 ^a - Giustizia	» 21
4 ^a - Difesa	» 35
6 ^a - Finanze e tesoro	» 40
7 ^a - Istruzione.....	» 55
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 59
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 65
11 ^a - Lavoro.....	» 93

Commissioni riunite

10 ^a (Industria) e 12 ^a (Sanità).....	<i>Pag.</i> 5
---	---------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i> 96
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 99
Schengen.....	» 103
Riforma fiscale.....	» 104
Infanzia.....	» 109

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i> 113
3 ^a - Affari esteri - Pareri.....	» 115
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 116
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 122
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.....	» 123

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 124
--------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

256^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che, in data 20 giugno 2000, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, il caso relativo al senatore Roberto Avogadro, per il quale il Giudice istruttore con funzioni di Giudice unico del Tribunale civile di Savona, con atto in data 19 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione del 21 aprile 1999 con la quale l'Assemblea, in difformità dalla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha dichiarato che le affermazioni per le quali il predetto senatore è stato chiamato a rispondere riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 11 maggio 2000, n. 141, depositata in Cancelleria il successivo 16 maggio.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 12, nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane pro tempore, nonché dei signori Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi

La Giunta prosegue l'esame, ripreso nelle sedute del 1°, del 6, del 13 e del 15 giugno 2000.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore*.

Interviene, per dichiarazione di voto, il senatore FASSONE.

La Giunta, respingendo la proposta messa ai voti dal Presidente, delibera di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Carmelo Conte.

Il PRESIDENTE pone separatamente in votazione le proposte di concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei signori Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Aitaldi.

Intervengono, per dichiarazione di voto, i senatori RUSSO, FASSONE, PELELLA, VALENTINO, MILIO, BRUNI, LUBRANO DI RICCO, MUNGARI ed il PRESIDENTE.

La Giunta respingendo le proposte formulate separatamente dal Presidente – delibera infine di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei signori Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Aitaldi.

Il senatore Mungari è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

12^a (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(4651) Riordino del settore termale, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio Delfino ed altri; Grimaldi; Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Malgieri ed altri; Migliori ed altri

(Esame e rinvio)

Il senatore DI ORIO, relatore per la 12^a Commissione, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che presenta aspetti attinenti sia al settore economico e turistico, sia al settore sanitario, soffermandosi in particolare su questi ultimi. La disciplina recata dal provvedimento prevede, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico degli utenti e contiene disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale. L'articolo 2 detta una serie di definizioni, tra le quali assume particolare rilievo quella di «cure termali», identificate come le terapie che utilizzano acque termali e hanno riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione di quelle patologie che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un decreto del Ministro della sanità prov-

vederà ad indicare; per il trattamento di tali patologie viene assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3, comma 4, dispone che le Regioni promuovano la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, ed in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria. Carattere innovativo riveste poi l'articolo 6, volto a realizzare il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria. L'articolo 7 prevede l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina termale: al riguardo, se l'importanza che riveste in Italia il settore può giustificare tale iniziativa, d'altra parte va rilevato che rispetto agli altri Paesi europei l'Italia si caratterizza per un'evidente proliferazione di specializzazioni cliniche. L'articolo 10, infine, demanda ad una commissione di studio la definizione dei fondamenti scientifici e degli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici, ai fini dell'eventuale inserimento tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

In conclusione il senatore Di Orio, dopo aver ricordato che sulla efficacia della crenoterapia il dibattito a livello scientifico è ancora aperto, fa presente come, a suo giudizio, sussistano comunque da un punto di vista epidemiologico significative risultanze circa gli effetti positivi che le cure termali hanno relativamente ad un elevato numero di patologie.

Il senatore Di Orio fa quindi presente l'opportunità di chiedere alla Presidenza del Senato la riassegnazione del disegno di legge n. 3910, d'iniziativa dei senatori Bedin ed altri, recante «Riordino del settore termale», al momento assegnato alla sola 12^a Commissione, al fine di poterne deliberare la congiunzione dell'esame con il disegno di legge in titolo.

Il relatore per la 10^a Commissione, senatore GAMBINI, ricorda che nel 1999 il fatturato delle aziende termali ha raggiunto i 600 miliardi di lire, di cui 180 miliardi a carico del Servizio sanitario nazionale e che per le attività turistiche connesse al settore termale si valuta un fatturato nell'ordine di 6 mila miliardi. I lavoratori addetti al settore sono circa 65.000, le aziende che vi operano sono 320 e le prestazioni offerte, di cui circa il 60 per cento di fonte privata, hanno riguardato oltre un milione di utenti.

Si tratta, quindi, di un settore economico di indubbio rilievo che, dopo il crollo registratosi nella prima metà degli anni '90 - a seguito dei provvedimenti, ampiamente condivisibili, contro il termalismo assistito - presenta, nel corso dei più recenti esercizi, tangibili segnali di ripresa.

Sottolinea, infatti, come già a partire dal 1996, con il «progetto Naiade», sia stata avviata una importante opera di ristrutturazione e nuove iniziative volte a valorizzare le grandi potenzialità del cosiddetto turismo della salute. Il trasferimento alle Regioni delle aziende ex Eagat, stabilito

dall'articolo 22 della legge n. 59 del 1997, ha costituito un momento importante di tale trasformazione.

A suo avviso il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera, è funzionale alla realizzazione di un processo di innovazione e di modernizzazione del sistema termale attraverso la definizione del necessario quadro di certezze normative. Si sofferma, quindi, in particolare sulle disposizioni concernenti la qualificazione dei territori termali (articolo 11), la promozione del termalismo e del turismo nei territori termali (articolo 12) ed il marchio di qualità termale (articolo 13), evidenziando come tali norme, molto rigorose, possano restituire piena credibilità alle aziende del settore.

Segnala, infine, che alla Camera si è realizzata un'ampia convergenza sul testo approvato. Pertanto, considerata anche la grande attesa che si registra da parte dei soggetti interessati, auspica che il Senato possa giungere alla approvazione in tempi rapidi. Si potrebbe anche valutare l'ipotesi di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il presidente CAPONI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CARELLA, dopo aver premesso di non avere intenzione in questa sede di aprire la discussione sugli aspetti scientifico-terapeutici del termalismo, si dichiara comunque convinto dell'utilità delle cure termali al fine di migliorare la qualità della vita. Il disegno di legge in esame, pur perseguendo il condivisibile obiettivo di operare il riordino del settore, suscita tuttavia alcune non secondarie perplessità.

In primo luogo, nonostante la dichiarata ambizione di contribuire a rilanciare il comparto, non viene previsto alcuno stanziamento di risorse finanziarie che pure sembrerebbero indispensabili per realizzare concretamente, ad esempio, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico, nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, previste dall'articolo 1.

Riserve suscita anche il disposto dell'articolo 5, comma 4, dal momento che non appare accettabile sottrarre all'INPS una parte rilevante del proprio patrimonio senza adeguata contropartita, come pure quello dell'articolo 7, comma 1, che prevede l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina termale senza alcun nuovo onere a carico dell'Erario, il che appare palesemente inattuabile, specialmente oggi che alle spese generali delle scuole di specializzazione si aggiungono quelle determinate dalla corresponsione delle borse di studio. Inoltre i commi 1 e 2 dell'articolo 8 appaiono in contraddizione rispettivamente con la disciplina vigente per l'inserimento nel Servizio sanitario nazionale dei medici di medicina generale e con l'esclusività di rapporto recentemente introdotta.

In conclusione il senatore Carella rappresenta l'opportunità di svolgere un'attenta riflessione per verificare se alcune disposizioni recate dal testo approvato dalla Camera dei deputati non contrastino con la disciplina vigente dell'organizzazione sanitaria.

Il senatore TOMASSINI, nel condividere almeno in parte le osservazioni formulate dal senatore Carella, osserva che a suo giudizio il voto pressoché unanime con cui il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati trova la sua principale ragione nella indubbia condivisibilità degli obiettivi che esso si propone e nella indiscutibile urgenza di provvedere al riordino di un settore sotto diversi profili assai importante. Ciò non toglie però che il testo in esame appaia in effetti una sorta di approssimativo zibaldone, carente nell'indicare con chiarezza alcuni punti fermi indispensabili: si tratta infatti di dettare punti di riferimento certi, validi a livello nazionale, per quanto riguarda l'evidenza medica sufficiente per riconoscere efficacia terapeutica alla crenoterapia, affidando poi alle Regioni sia la gestione e la qualificazione del patrimonio idrotermale, sia – e questo è l'aspetto più rilevante dal punto di vista sanitario – l'integrazione delle cure termali con le terapie erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Rispetto a tali esigenze, gli articoli 1, 2 e 3 risultano insoddisfacenti e non esenti da elementi di confusione, mentre non può che essere condiviso il rilievo del senatore Carella sulle gravi carenze del disegno di legge per quanto concerne l'aspetto finanziario; a tale riguardo, tra l'altro, va segnalata l'opportunità di introdurre una disciplina equilibrata e paritaria dei fondi integrativi. Suscitano perplessità anche gli articoli 7, 8 e 9, in relazione ai quali sembra mancare una adeguata valorizzazione dell'esistente, mentre per quanto riguarda l'articolo 6, deve essere rifiutato un approccio in base al quale l'evidenza scientifica attestante la validità terapeutica di una cura viene considerata, rispetto all'erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, non come preconditione ma come elemento da accertare in un secondo momento. Inoltre non appare per nulla opportuna la scelta di affrontare in questa sede, all'articolo 10, i problemi connessi alla talassoterapia.

Il senatore Tomassini, dopo aver sottolineato l'esigenza di attribuire il giusto valore terapeutico ad ogni intervento erogato dal Servizio sanitario nazionale e di dare riconoscimento a quelle Regioni che in questi anni si sono dimostrate in grado di gestire in maniera positiva il settore, propone che, conclusa la discussione generale, venga istituito un Comitato ristretto che proceda allo svolgimento di alcune audizioni.

Il senatore DE CAROLIS condivide le perplessità, già manifestate nel corso dei precedenti interventi, sul contenuto del disegno di legge in esame. Ritiene che il sistema termale italiano sia condizionato in senso negativo da problemi di carattere istituzionale, organizzativo e soprattutto finanziario e che le norme contenute nel testo approvato dalla Camera non siano idonee ad affrontare tali questioni in modo efficace. Sottolinea, in particolare, come negli ultimi anni vi sia stata una proliferazione dei centri termali, senza le necessarie specializzazioni: cita, a titolo di esempio, il caso della regione Emilia Romagna, in cui se ne contano ben 36.

È dell'avviso, pertanto, che sia indispensabile compiere un approfondimento delle norme in esame anche attraverso la costituzione di un comitato ristretto e lo svolgimento di audizioni.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

548^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini, alla giustizia Maggi, per l'interno Brutti e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(288) *LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) *MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) *COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) *FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) *PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) LA LOGGIA ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) PIERONI ed altri. – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) CÒ ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) PARDINI ed altri. – *Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) TOMASSINI. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3828) MARINI ed altri – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4505) ELIA ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni*

(4553) DI PIETRO ed altri. – *Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati – e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il presidente VILLONE propone che venga riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti al fine di permettere la formalizzazione di ulteriori proposte in materia. Dopo aver ricordato che sono stati assegnati alla Commissione, i disegni di legge nn. 4624, del senatore D'onofrio e 4655 dei senatori Castelli ed altri, il cui esame dovrà essere congiunto alle iniziative in titolo, propone che il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti venga fissato alle ore 12 di domani, 21 giugno.

Ad alcune richieste di chiarimento dei senatori BESOSTRI, CÒ e PINGGERA, il presidente VILLONE ricorda che gli emendamenti dovranno essere riferiti al disegno di legge n. 3812, a suo tempo assunto come testo base.

La Commissione concorda quindi con la proposta avanzata dal Presidente.

(4095) *LA LOGGIA ed altri – Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 marzo 2000 (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il senatore STIFFONI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato» – A.S. 4095,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché alle amministrazioni civili dello stato oltre al divieto di acquistare autovetture per servizio sia fatto divieto anche di servirsi di vetture da noleggio e di autovetture prese in *leasing* da società finanziarie.»

0/4095/1/1 STIFFONI, ROSSI, CASTELLI, MORO, WILDE, ANTONINI, PERUZ-
ZOTTI, LEONI

Illustra quindi l'emendamento 1.2 (volto a precisare l'ambito di applicazione della normativa), l'emendamento 1.1 (diretto a impedire l'uso da parte delle amministrazioni di autovetture prese a noleggio) nonché l'emendamento 2.1, con il quale si intende destinare il 10 per cento del ricavato della vendita delle autovetture di Stato per l'acquisto di vetture da utilizzare per la lotta contro la criminalità organizzata.

Il relatore ANDREOLLI ribadisce il proprio giudizio favorevole sulla normativa che oggi regola la materia, contenuta nella legge n. 662 del 1996. Si tratta, a suo avviso, di una disciplina di cui occorre tuttavia puntualmente verificare l'attuazione che, per molti versi, risulta insoddisfacente. Nell'invitare quindi i presentatori a non insistere per la votazione dell'ordine del giorno e a ritirare gli emendamenti, si dichiara disponibile a proporre l'approvazione, in occasione dell'esame in Assemblea, di un atto di indirizzo che impegni il Governo ad una più stringente applicazione della normativa vigente.

Il sottosegretario SOLAROLI esprime sugli emendamenti un avviso analogo a quello del relatore.

Il senatore BESOSTRI rileva l'inutilità di un ulteriore intervento legislativo in materia che potrebbe produrre il negativo effetto di differire ulteriormente la completa attuazione di quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996.

Interviene quindi il senatore PASTORE il quale, dopo aver osservato che dalla relazione depositata dal rappresentante del Governo nella scorsa seduta risulta con evidenza l'incompleta attuazione della vigente normativa in materia, dichiara di ritenere insufficiente l'adozione di un semplice atto di indirizzo, mentre reputa opportuno un intervento legislativo che sia capace di superare le resistenze degli apparati amministrativi. A quest'ultimo proposito ritiene che, stante la solerzia manifestata dalla amministrazione del Tesoro nell'attuazione di quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996, si potrebbe prevedere un potere sostitutivo di questa amministrazione, a fronte di acclamate inadempienze da parte delle altre amministrazioni centrali dello Stato.

Dopo che il senatore STIFFONI ha ribadito la sua valutazione negativa sullo stato di attuazione della normativa in materia, prende la parola il presidente VILLONE, il quale ritiene meritevole di attenzione la proposta avanzata dal senatore PASTORE.

Il senatore TIRELLI osserva che la disciplina contenuta nella citata legge n. 662 del 1996 è priva di un apparato sanzionatorio, mentre il senatore ROTELLI richiama l'attenzione sulla inattuazione delle disposizioni contenute in questa legge da parte delle amministrazioni centrali diverse da quella del Tesoro.

Il presidente VILLONE propone quindi che la Commissione, come è avvenuto in altre occasioni, concluda l'esame del provvedimento, senza modificarne il testo, conferendo al relatore il mandato di riferire negativamente in Assemblea, anche in conseguenza del ritiro di tutti gli emendamenti da parte dei presentatori, senza procedere pertanto ad alcuna votazione. Il relatore potrebbe comunque valutare la possibilità di presentare, per l'esame in Assemblea, un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolato in esame, che formalizzi la proposta da ultimo avanzata dal senatore Pastore.

Concordano con questa proposta il relatore ANDREOLLI e il sottosegretario SOLAROLI, che preannuncia il parere favorevole del Governo su un eventuale emendamento che proponga la soluzione prospettata dal senatore Pastore.

Il senatore STIFFONI ritira quindi l'ordine del giorno e tutti gli emendamenti.

Dopo che il presidente VILLONE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore a riferire negativamente in Assemblea sul disegno di legge n. 4095, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE**(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno, con l'illustrazione degli emendamenti.

Il sottosegretario BRUTTI illustra gli emendamenti 1.10 e 3.3 che mirano ad adeguare lo stanziamento previsto dal comma 1 dell'articolo 1. Quanto all'emendamento 1.11, esso mira ad estendere l'ambito di applicazione della prevista deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. L'emendamento 2.3, invece, prevede uno stanziamento per garantire iniziative di contrasto ad attività criminose quali il traffico di donne e bambini e l'organizzazione della migrazione clandestina.

Prende quindi la parola il senatore ROTELLI che, con riferimento alla formulazione dell'emendamento 1.11, rileva l'opportunità di precisare che le misure previste siano adottate anche, e non necessariamente, in deroga delle norme di contabilità dello Stato. Ritiene inoltre necessario riformulare l'ultima parte dell'emendamento, reputando improprio il mero riferimento alla regione Sicilia e alle autonomie locali. Quanto all'emendamento 2.3, osserva che il «coordinamento» è un potere che dovrebbe essere attribuito al ministro della giustizia e non, genericamente, al Ministero.

Il senatore ANDREOLLI dichiara di condividere i rilievi da ultimo mossi sulla formulazione dell'emendamento 1.11 osservando che la regione siciliana ha una sua normativa di contabilità e competenze, che potrebbero essere poste in questione dalla formulazione dell'ultima parte dell'emendamento.

Dopo che la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO ha dichiarato di condividere i rilievi da ultimo svolti, prende la parola il sottosegretario BRUTTI il quale osserva, con riferimento all'emendamento 1.11, che le spese cui questa previsione fa riferimento sono finanziate con fondi statali, il che giustifica il riferimento alle norme di contabilità dello Stato.

Il senatore SCHIFANI dichiara di condividere quest'ultima osservazione, mentre, con riferimento ai rilievi del senatore Andreolli, ritiene che le norme regionali di contabilità debbano essere applicate solo nel caso di stanziamenti disposti a valere del bilancio regionale.

Il senatore ANDREOLLI ribadisce i suoi rilievi sulla formulazione dell'emendamento 1.11 che potrebbe generare difficoltà applicative, men-

tre il senatore BESOSTRI ritiene che occorrerebbe verificare le competenze della regione in materia.

Il senatore FIGURELLI propone che, per una più corretta lettura della disposizione, venga espunto, dall'emendamento 1.11, il riferimento alla regione Sicilia e alle autonomie locali.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO dichiara di condividere quest'ultima proposta, mentre il senatore TIRELLI chiede chiarimenti sulla portata della deroga prevista dall'emendamento 1.11 che potrebbe incidere, a suo avviso, negativamente sulle competenze degli enti locali.

Il sottosegretario BRUTTI, pur mostrandosi disponibile ad una riformulazione dell'emendamento 1.11, osserva che la sua lettera mira a estendere il più possibile la possibilità di derogare alle norme di contabilità per la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento della conferenza internazionale di Palermo.

Dopo un ulteriore intervento del senatore SCHIFANI, prende la parola il presidente VILLONE che ritiene meritevoli di attenzione i rilievi mossi sulla formulazione dell'emendamento 1.11.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato conto del parere formulato dalla 5^a Commissione sugli emendamenti, prende la parola la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO che formula un parere favorevole sull'emendamento 1.10, mentre, con riferimento all'emendamento 1.9, osserva l'inopportunità di incidere, con una fonte di rango primario, su una materia disciplinata da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Formula quindi un parere favorevole sugli emendamenti 1.5 (nuovo testo) e 1.1 (nuovo testo), di identico contenuto, come anche sugli emendamenti 1.2 e 1.6, anch'essi di contenuto identico. Quanto all'emendamento 1.11 ne ritiene opportuna una riformulazione, secondo le indicazioni del senatore Figurelli. Esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti 1.3 ed 1.7 di identico contenuto come anche sugli emendamenti 1.4 e 1.8, anch'essi di contenuto identico.

Il sottosegretario BRUTTI, osservando, con riferimento all'emendamento 1.9, che il suo contenuto potrebbe, più opportunamente, essere trasfuso in un ordine del giorno.

Il senatore SCHIFANI insiste invece per l'approvazione dell'emendamento, cui la sua parte politica annette una essenziale importanza.

Il presidente VILLONE propone quindi una riformulazione dell'emendamento che è accolta dai proponenti.

Sull'emendamento 1.9 (nuovo testo) il sottosegretario BRUTTI e la RELATRICE esprimono un parere favorevole.

Il sottosegretario BRUTTI, riprendendo la sua esposizione, con riferimento agli emendamenti 1.1 (nuovo testo) e 1.5 (nuovo testo), di identico contenuto, nonché agli emendamenti 1.2 e 1.6, anche essi di contenuto identico, si rimette alla Commissione.

Il senatore PASTORE propone quindi una riformulazione dell'emendamento 1.11.

Dopo un breve dibattito in cui prendono la parola il senatore TIRELLI, il presidente VILLONE e la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, il sottosegretario BRUTTI riformula l'emendamento 1.11.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4095**Art. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: «L'uso» aggiungere le seguenti: «personale ed esclusivo».

1.2

STIFFONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. È fatto divieto, altresì, da parte delle amministrazioni di cui al comma 2, di utilizzare autovetture a noleggio o da rimessa, con o senza autista, nonché utilizzare finanziamenti in *leasing* finalizzati all'uso di vetture».

1.1

STIFFONI

Art. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il rimanente 10 per cento del ricavato della dismissione di cui al comma 1 è destinato all'acquisto di vetture appositamente predisposte per la lotta contro la criminalità organizzata, in uso alle forze di polizia».

2.1

STIFFONI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4542**Art. 1.**

Al comma , sostituire le parole: «1.600 milioni» con le seguenti: «3.600 milioni».

1.10

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Detto ufficio è composto dai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 1 del citato decreto nonché dal Presidente della provincia di Palermo».

1.9

ROTELLI, SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Detto ufficio è composto dai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 1 del citato decreto, da integrare con il Presidente della provincia di Palermo».

1.9 (nuovo testo)

ROTELLI, SCHIFANI, PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.000 milioni», con le seguenti: «lire 6.000 milioni».

1.1

FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA LORENZO, CALVI

1.5 (*identico all'em. 1.1*)

LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.000 milioni», con le seguenti: «lire 5.000 milioni».

1.1 (nuovo testo) FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA LORENZO, CALVI

1.5 (nuovo testo) (*identico all'em. 1.5 nuovo testo*) LA LOGGIA, SCHIFANI,
PASTORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per le stesse finalità la regione Sicilia può destinare fino a 35 miliardi, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.»

1.2 FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA LORENZO, CALVI

1.6 (*identico all'em. 1.2*) LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

Sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, dalle Amministrazioni pubbliche competenti, ivi compresa la Regione Sicilia e le autonomie locali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

1.11 IL GOVERNO

Sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati, dalle Amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nonché alle norme sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento dei lavori per le opere pubbliche previste, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.»

1.11 (nuovo testo) IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «nonché alle norme sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento dei lavori per le opere pubbliche previste».

1.3 FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA LORENZO, CALVI

1.7 (*identico all'em. 1.3*) LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «i progetti di recupero dei cantieri culturali della Zisa (ex officine Ducrot) purché conformi allo strumento urbanistico adottato con delibera consiliare 45/97 costituiscono variante al vigente P.R.G.»

1.4 FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA LORENZO, CALVI

1.8 (*identico all'em. 1.4*) LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

597^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3915-B) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*

(Esame e rinvio)

Il presidente PINTO avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame del disegno di legge in titolo sarà limitato alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Riferisce il senatore PETTINATO il quale si sofferma innanzitutto sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati al testo originariamente licenziato dal Senato con la soppressione dell'articolo 3, che modificava l'articolo 7 del codice penale estendendo l'applicabilità della disciplina ivi stabilita per le ipotesi in cui i delitti previsti dall'articolo 322-*bis* e dall'articolo 640-*bis* dello stesso codice fossero relativi a contributi, finanzia-

menti, mutui agevolati od altre erogazioni concessi da parte delle Comunità europee e fossero stati commessi in territorio estero da un cittadino italiano ovvero da un cittadino straniero a condizione però che il prezzo o il profitto del reato fosse stato conseguito da un cittadino italiano o da un soggetto comunque avente sede, residenza, domicilio o dimora nello Stato italiano. Le ragioni dell'intervento soppresivo della Camera dei deputati – come emerge dai lavori preparatori – sono state individuate nell'esigenza di evitare gravi inconvenienti nella cooperazione giudiziaria con altri Paesi. Pur trattandosi di un'argomentazione che non appare completamente convincente, il relatore ritiene che comunque la modifica in questione non abbia rilevanza tale da giustificare un ulteriore intervento da parte del Senato.

Richiama poi l'attenzione sulla modifica apportata all'articolo 4 del testo licenziato dal Senato – ora articolo 3 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati – dove è stato soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 322-ter ivi richiamato. Secondo quanto emerge dagli atti parlamentari, la Camera ha inteso eliminare una disposizione che non avrebbe tenuto conto delle difficoltà obiettive che avrebbe incontrato il giudice nel quantificare economicamente le utilità date o promesse al pubblico ufficiale qualora queste non abbiano natura patrimoniale.

L'intervento di maggior rilievo è stato effettuato dalla Camera dei deputati sulla lettera a) dell'articolo 12 del testo licenziato dal Senato – ora articolo 11 del testo in esame – dove è stata soppressa la delega al Governo a prevedere la responsabilità degli enti collettivi anche in relazione alla commissione dei reati, che avrebbero dovuto essere elencati tassativamente nel decreto legislativo, in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'incolumità pubblica. Al riguardo, va evidenziato che nel corso dell'esame presso la Camera la soppressione è stata motivata non sulla base di una mancata condivisione nel merito della proposta del Senato, ma bensì in considerazione dell'eccessiva genericità della delega stessa. Non può però non rilevarsi l'estrema importanza della previsione di forme di responsabilità delle persone giuridiche e degli altri enti privi di personalità giuridica in relazione a materie quali quelle della tutela dell'ambiente e del territorio, della sicurezza sul lavoro, della protezione del consumatore, e più in generale della tutela dell'incolumità pubblica. In tali ambiti i comportamenti lesivi dei beni protetti sono sempre più spesso connessi con l'attività di soggetti imprenditoriali che sono normalmente persone giuridiche. Inoltre non di rado risulta difficile individuare, nel contesto di strutture organizzative complesse, la persona fisica responsabile di un determinato reato, mentre risulta assolutamente evidente qual è il soggetto imprenditoriale che ha tratto beneficio da una certa attività. È pertanto a suo avviso opportuno riproporre la sostanza della proposta contenuta nel testo licenziato in prima lettura dal Senato, correggendola però in modo da tener conto delle obiezioni che essa ha sollevato presso l'altro ramo del Parlamento per ciò che riguarda la sua eccessiva genericità. Preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento in questa direzione.

La Camera dei deputati ha poi introdotto ulteriori modifiche alle disposizioni riguardanti la delega per la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche. A questo proposito va segnalata innanzitutto l'estensione di tale disciplina anche alle persone giuridiche pubbliche e poi la soppressione della lettera o) dell'articolo 12 del testo licenziato dal Senato, la quale prevedeva che la responsabilità degli enti non esclude quella della persona fisica che ha commesso il reato e che la competenza del giudice penale in ordine alla responsabilità degli enti permane quale che sia la decisione sulla responsabilità penale delle persone fisiche. Sotto questo profilo va peraltro rilevato che anche nel corso del precedente esame in Senato erano state sollevate perplessità circa l'effettiva utilità di tale disposizione che poteva considerarsi sostanzialmente pleonastica.

Segue un breve intervento del senatore CENTARO che chiede chiarimenti circa la modifica apportata dalla Camera dei deputati alla lettera s) dell'articolo 11 del testo in esame, corrispondente alla lettera t) dell'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

Il relatore PETTINATO, riprendendo il suo intervento, osserva come la previsione introdotta dalla Camera nella lettera s) dell'articolo 11 renda necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente e il danno subito, quando l'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori venga proposta nei casi in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di amministrazione o di direzione ovvero di rappresentanza e la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi connessi a tali funzioni. Si tratta in effetti di una modifica le cui ragioni di fondo non appaiono perfettamente chiare e in merito alla quale è opportuna un'ulteriore riflessione.

Conclude quindi il suo intervento sottolineando l'esigenza di un rapido esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene necessaria una riflessione anche sulla modifica apportata alla lettera q) dell'articolo 11 per quel che riguarda la determinazione del valore della quota con riferimento al momento del recesso. Al riguardo sottolinea come il testo licenziato dal Senato intendeva tutelare il socio o l'azionista di minoranza privo di qualsiasi possibilità di incidere sulla gestione del soggetto imprenditoriale, prevedendo che tale soggetto potesse recedere ottenendo la liquidazione della sua quota secondo il criterio del maggior valore con riferimento o al momento immediatamente antecedente rispetto a quello in cui fosse stato commesso il reato o al momento in cui la liquidazione avesse luogo e ciò appunto al fine di evitare che su questo soggetto ricadessero le conseguenze di scelte imprenditoriali che egli non aveva avuto alcuna possibilità di influenzare.

Seguono ulteriori interventi del relatore PETTINATO, del senatore RUSSO, del presidente PINTO e della senatrice SCOPELLITI.

La Commissione conviene infine di fissare per mercoledì 21 giugno 2000, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3915-B, con l'intesa che qualora il disegno di legge non risulti calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire dalla mattina di giovedì 22 giugno 2000, il termine si intenderà automaticamente prorogato a lunedì 26 giugno prossimo, alle ore 19.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

(88) LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(1265) PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(2178) SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(4086) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria

(4497) BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n.12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 11 del disegno di legge n. 4563, assunto come testo base.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 11.1 volto a introdurre una norma interpretativa delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del regio decreto legislativo n. 511 del 1946. Lo scopo della modifica proposta è essenzialmente quello di porre rimedio al ruolo anormale che viene attualmente svolto dai membri supplenti nell'attività dei consigli giudiziari.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario sull'emendamento 11.1 ritenendolo sostanzialmente superfluo alla luce del modo in cui concretamente è stata applicata la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, del regio decreto legislativo n. 511 del 1946.

Concorda il RAPPRESENTANTE del Governo.

Il presidente PINTO invita il senatore Antonino Caruso a ritirare l'emendamento 11.1.

Il senatore Antonino CARUSO insiste per la votazione dell'emendamento 11.1.

Posto ai voti, l'emendamento 11.1 è respinto.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 11.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 12.

Il senatore CENTARO appone la firma all'emendamento 12.1 e lo dà per illustrato.

Il senatore PETTINATO dà per illustrato l'emendamento 12.2.

Il senatore Antonino CARUSO, sottolineando di intervenire a titolo personale, illustra l'emendamento 12.3 e evidenzia come tale proposta emendativa muova dal presupposto che sarebbe imprudente introdurre «a regime» la previsione di un concorso che configura una forma di accesso privilegiato alla magistratura riservato agli avvocati. Proprio per tale ragione si propone invece di configurare, per ora, tale concorso come un vero e proprio esperimento previsto da una norma di carattere transitorio, ampliando inoltre le categorie di soggetti che possono accedere ad esso.

Il senatore PREIONI illustra, quindi, l'emendamento 12.4, che riproduce il contenuto del disegno di legge n.1265 da lui presentato, nonché l'emendamento 12.6.

Il relatore FASSONE dà conto dell'emendamento 12.5, che si limita ad effettuare degli interventi di semplice coordinamento, e dell'emendamento 12.9. Quanto all'emendamento 12.13, rileva come esso risponda all'esigenza di non lasciare nell'indeterminatezza la durata del tirocinio, considerato che gli avvocati devono acquisire l'esperienza degli uffici giudiziari, specialmente di quelli che erano estranei alla loro specifica pratica professionale; inoltre l'effetto conseguito è quello di creare una condizione di omogeneità rispetto agli uditori senza funzioni agli effetti diversi da quelli giuridici ed economici.

Il presidente PINTO con riferimento all'emendamento 12.7 chiarisce che il medesimo si propone di estendere alle categorie ivi indicate la possibilità di conseguire la nomina a magistrato di tribunale a seguito di apposito concorso; mentre per quanto attiene all'emendamento 12.10 esso si prefigge di venire incontro alle numerose obiezioni che – da più parti – sono state avanzate nei confronti dello svolgimento della prova preliminare disciplinata dall'articolo 123-*bis* avuto riguardo all'oggettiva professionalità degli avvocati che concorrono per magistrato di tribunale; infine, l'emendamento 12.12 intende escludere che il mancato conseguimento

dell' idoneità nel concorso per uditore giudiziario previsto dall' articolo 123 dell' ordinamento giudiziario possa essere valutato ai fini dell' ammissibilità al concorso riservato agli avvocati.

Il presidente avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l' emendamento 12.8.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.6, 12.8 e 12.12. Esprime parere favorevole sull' emendamento 12.7 e sull' emendamento 12.10, a condizione che siano riformulati. Sull' emendamento 12.11 si rifà alle considerazioni espresse sull' emendamento 12.10.

Il presidente PINTO, accogliendo i suggerimenti del relatore, modifica l' emendamento 12.7 riformulandolo nell' emendamento 12.7 (Nuovo testo) e l' emendamento 12.10 riformulandolo nell' emendamento 12.10 (Nuovo testo).

Il senatore CENTARO ritira, quindi, l' emendamento 12.11 e aggiunge la sua firma all' emendamento 12.10 (Nuovo testo).

Il senatore PETTINATO ritira l' emendamento 12.2 e appone la sua firma all' emendamento 12.7 (Nuovo testo).

Il seguito dell' esame congiunto è poi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ, 22 GIUGNO

Il PRESIDENTE avverte che l' ordine del giorno della seduta antimeridiana di giovedì 22 giugno è integrato con lo svolgimento delle comunicazioni del Ministro sugli indirizzi e le prospettive della politica della giustizia.

ANTICIPAZIONE DELL' ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GIUGNO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di giovedì 22 giugno, già convocata per le ore 8,30, sarà anticipata alle ore 8,15.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4563**Art. 11.**

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ferme le altre disposizioni, si interpretano nel senso che il Consiglio Giudiziario è collegio perfetto e, salve le ipotesi normativamente stabilite di funzionamento dello stesso in composizione allargata, esercita le funzioni previste dall'Ordinamento Giudiziario esclusivamente nella composizione seguente:

Membri di diritto:

il Primo Presidente della Corte d'Appello (che presiede il Consiglio Giudiziario);

il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello;

Membri elettivi:

esclusivamente i membri effettivi, salvo comprovati ed assoluti impedimenti degli stessi».

11.1

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Art. 12.

Sopprimere il capo IV.

12.1

GRECO

Al capo IV anteporre il seguente:

CAPO III-bis.

«Art. 11-bis.

Dopo l'articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

«Art. 122-bis.

(Ammissioni straordinarie nella magistratura dei tribunali)

1. Conseguono la nomina a magistrato di Tribunale anche chi svolge, alla data della pubblicazione del bando, di cui al comma 2, funzioni di vice Procuratore onorario, giudice onorario di Tribunale, giudice di pace o giudice onorario aggregato, mediante concorso per titoli ed esami.

2. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito per un numero di posti non superiore a due decimi di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari e l'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle materie o gruppi di materie di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 123-ter;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell'articolo 123-ter e nella valutazione dei titoli presentati dal candidato al momento della domanda, con preferenza per chi ricopre la funzione di vice Procuratore onorario e giudice onorario di Tribunale al momento della pubblicazione del bando».

12.2

PETTINATO

Sopprimere il capo IV,

e, conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«14-bis. - (Concorso per magistrato di tribunale). - 1. Il reclutamento di magistrati di tribunale per la copertura del dieci per cento di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'articolo 1, avviene mediante tre concorsi, banditi con unico decreto, le

cui prove preliminari si svolgono, in periodi successivi, entro un anno dalla data predetta.

2. Possono partecipare a tali concorsi:

gli avvocati, che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione ed un'età non superiore a quarantacinque anni;

a) gli uditori giudiziari;

b) i magistrati militari, amministrativi e contabili;

c) i procuratori e gli avvocati dello Stato che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione;

d) gli impiegati dello Stato che abbiano maturato cinque anni di servizio effettivo nell'espletamento di funzioni per cui è richiesta la laurea in giurisprudenza.

3. I concorsi di cui al comma 1 vengono banditi, contestualmente a quelli per uditore giudiziario previsti dall'articolo 14.

4. I candidati possono presentare domanda di partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al comma 1, nel termine rispettivamente previsto per ciascun concorso. In presenza di domande che indichino più di un concorso, ovvero non ne indichino alcuno, il Consiglio superiore della magistratura assegna d'ufficio i candidati ad uno dei tre concorsi, in maniera da equilibrare, per quanto possibile, il numero dei partecipanti a ciascuno di essi e destinando i candidati più anziani ai concorsi più prossimi.

5. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1 e 2:

1) diritto civile e diritto processuale civile;

2) diritto penale e diritto processuale penale;

3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell'articolo 123-ter.

6. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario.

7. I magistrati di tribunale nominati ai sensi del comma 1 prendono posto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale ed è ad essi attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante al magistrato di tribunale con due anni di anzianità complessiva.

8. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi del comma 1 è attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

9. La circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede ai magistrati di tribunale nominati ai sensi del comma 1, tra coloro che hanno partecipato al concorso avendo i requisiti previsti

al comma 2, lettere *a*) e *d*), non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale gli stessi hanno esercitato la professione o svolto le funzioni ivi previste.».

e, conseguentemente, sopprimere l'articolo 15.

12.3

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Sostituire il capo IV con il seguente:

«Capo IV - Art. 12. – 1. Gli avvocati che siano iscritti negli albi professionali da almeno venti anni possono entrare a far parte dell'ordine giudiziario, ed esercitare le funzioni giudiziarie nelle materie di cui all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Gli avvocati di cui all'articolo 1 sono selezionati mediante un concorso per soli titoli.

3. Gli interessati, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, e successive modificazioni, del citato ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, presentano al Ministro domanda di ammissione al concorso, tramite il Consiglio dell'ordine professionale competente per territorio. Il Consiglio giudiziario competente per territorio esprime il suo parere sulle domande presentate.

4. I titoli presi in considerazione ai fini della formazione delle graduatorie sono la votazione di laurea, la votazione delle singole materie, gli anni di professione forense oltre il ventesimo, gli anni di applicazione presso organi giudiziari in qualità di magistrati onorari, gli incarichi universitari. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, emana un regolamento nel quale sono determinati i punteggi attribuiti ai singoli titoli e il punteggio minimo necessario per conseguire l'idoneità. Su tale base la commissione di concorso forma le graduatorie e proclama i vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso.

5. I vincitori del concorso prestano giuramento ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dal momento del giuramento essi decadono di diritto dall'iscrizione all'albo professionale di provenienza.

6. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti in un ruolo separato. Essi possono raggiungere il grado di consigliere di corte d'appello ma non possono ricoprire cariche direttive nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, nè presiedere un collegio giudicante, tranne che in casi di necessità e con la speciale autorizzazione del Presidente della corte d'appello competente per territorio.

7. I contributi versati dai soggetti di cui all'articolo 3 alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori vengono versati all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali. Gli interessati godono del trattamento previdenziale e pensionistico proprio dei magistrati con anzianità

corrispondente al periodo decorso dalla data della loro prima iscrizione all'albo dei procuratori.

8. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, emana il regolamento di attuazione della presente legge, determinando le modalità relative all'immissione nell'ordine giudiziario dei vincitori del concorso.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in quanto applicabili».

12.4

PREIONI

All'articolo 12, premettere il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifiche e abrogazioni nel capo II del titolo IV dell'ordinamento giudiziario)

1. Nell'articolo 121 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono soppresse le parole: "salvo quanto è disposto nell'articolo seguente".

2. L'articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «1. L'articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dai seguenti: "Art. 122" *con le altre:* "1. Dopo l'articolo 126-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserire i seguenti: 'Art. 126-ter'"».

12.5

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Concorso per magistrato di tribunale*). – 1. L'articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"Art. 122. - *Concorso per magistrato di tribunale*). – 1. Gli avvocati, che abbiano 20 anni di effettivo ed ininterrotto esercizio della professione, o un'età superiore a 50 anni ed abbiano prodotto un volume di affari ai fini IVA non inferiore al compenso lordo spettante in 20 anni di servizio ad un magistrato di tribunale, possono conseguire la nomina a magistrato di tribunale nel distretto di Corte d'appello nel quale hanno esercitato proficuamente la professione forense, mediante concorso per soli titoli, in numero non superiore ad un decimo dei posti del ruolo organico del personale della magistratura.

2. Nella formazione delle graduatorie sono valutati quali titoli preferenziali gli anni di professione forense oltre il ventesimo, il maggior vo-

lume d'affari prodotto, l'aver ricoperto per maggior tempo incarichi di presidente, segretario o componente del Consiglio dell'ordine, gli anni di applicazione presso organi giudiziari in qualità di magistrati onorari, gli incarichi universitari.

3. I contributi versati alla Cassa di previdenza degli avvocati vengono versati all'Ente nazionale di previdenza dei magistrati. Gli interessati godono del trattamento previdenziale e pensionistico proprio dei magistrati con anzianità corrispondente al periodo decorso dalla data della loro iscrizione alla Cassa di previdenza forense".».

12.6

PREIONI

Al comma 1, all'articolo 122 ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con i seguenti:

«1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, in numero non superiore ad un decimo dei posti del ruolo organico del personale della magistratura:

a) gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione;

b) coloro che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un triennio, purchè nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-*sexies* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

c) coloro che abbiano esercitato funzioni notarili;

d) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, laureati in giurisprudenza.

1-*bis*. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'età inferiore a quarantacinque anni».

12.7

PINTO

Al comma 1, all'articolo 122 ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con i seguenti:

«1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, in numero non superiore ad un decimo dei posti del ruolo organico del personale della magistratura:

a) gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione;

b) coloro che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purchè nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-*sexies* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

1-*bis*. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'età inferiore a quarantacinque anni».

12.7 (Nuovo testo)

PINTO

Al comma 1, all'articolo 122 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «inferiore a quarantacinque anni» con le altre: «inferiore a trentacinque anni».

12.8

CALLEGARO

Al comma 1, all'articolo 122, ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in una prova scritta su due delle seguenti materie o gruppi di materie, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1 e 2».

12.9

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 122 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 123-*bis*».

12.10

PINTO

Al comma 1, all'articolo 122 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. La prova preliminare di cui all'articolo 123-*bis* ha luogo solamente se il numero dei candidati supera di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1. In tal caso all'esito della

medesima, sono ammessi alla prova scritta candidati in misura pari a cinque volte il numero di tali posti».

12.10 (Nuovo testo)

PINTO, CENTARO

Nel quarto comma dell'articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sopprimere le parole: «previo superamento della prova preliminare disciplinata dall'articolo 123-bis».

12.11

CENTARO

Al comma 1, dell'articolo 122, ivi richiamato, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'ammissibilità al concorso previsto dal presente articolo non si tiene conto del mancato conseguimento dell'idoneità nel concorso per uditore giudiziario previsto dall'articolo 123».

12.12

PINTO

Al comma 1, sopprimere l'articolo 122-bis ivi richiamato e conseguentemente sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13.

(Tirocinio)

1. Dopo l'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 inserire i seguenti:

"Art. 129-bis. – 1. Gli avvocati che hanno superato le prove di cui all'articolo 122 compiono un periodo di tirocinio della durata di un anno, le cui modalità sono definite dal Consiglio giudiziario, che tiene conto della precedente esperienza professionale maturata da ciascuno.

2. Ai soli effetti giuridici ed economici agli avvocati è attribuito lo stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianità sin dall'inizio del tirocinio.

3. Gli avvocati, al compimento del tirocinio, prendono posto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno tre anni di anzianità"».

12.13

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

231^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DI BENEDETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.**La seduta inizia alle ore 15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario MINNITI risponde all'interrogazione n. 3-02361 precisando che l'impossibilità di instaurare un rapporto di concessione fra la cooperativa S. Vito ed il competente Comando del dipartimento militare marittimo dello Ionio e del Basso Adriatico è stato determinato dal fatto che l'area richiesta in uso dalla società, all'epoca, già rientrava fra quelle destinate all'alienazione, unitamente ad altri beni segnalati come dismessibili dal ministero della Difesa nel rispetto di quanto previsto dalla legge finanziaria dell'anno 1996 (legge 662/96 articolo 3, comma 112) e pertanto non più utilizzabili per scopi diversi. Fa presente poi che i responsabili della Cooperativa S. Vito hanno proceduto ad occupare abusivamente il territorio e le infrastrutture demaniali per garantire un ricovero ad alcuni cavalli di proprietà, a seguito dello sfratto ricevuto dal proprietario di un fondo limitrofo ove erano in precedenza allocati. In tale situazione il citato Comando della Marina Militare ha presentato denuncia alla procura della Repubblica di Taranto che operava il sequestro preventivo dell'area e degli immobili occupati, ordinando la restituzione dei beni alla Marina Militare previo sgombero di tutto quanto di proprietà della citata Cooperativa.

Attualmente l'area risulta ancora inserita nell'elenco dei beni dismessibili della Difesa, in applicazione della legge 448/98, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo».

Replica il senatore LORETO per dichiararsi soddisfatto.

Il sottosegretario MINNITI risponde all'interrogazione n. 3-02374 ricordando che la Difesa aveva già avuto modo di riferire rispondendo il 24 novembre 1999 all'interrogazione n. 3-00050 dello stesso presentatore.

In particolare, in quell'occasione era stato evidenziato che nell'ambito della Difesa esiste un unico «Centro di sopravvivenza ed aerosoccorritori» dell'Aeronautica militare, situato presso l'aeroporto di Furbara (Roma). L'organismo era stato costituito con atto, datato 31 marzo 1969, del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, e ha il compito di qualificare e di addestrare il personale aerosoccorritore, i piloti e il personale degli equipaggi fissi di volo dell'Aeronautica militare e delle altre Forze armate e Corpi armati dello Stato, rispettivamente al recupero e soccorso in mare dei naufraghi ed alle emergenze in mare a seguito di ammaraggio o incidente. Allo scopo, il Centro svolge normalmente corsi ed esercitazioni di acquaticità e di impiego dell'equipaggiamento di sopravvivenza, avvalendosi anche di Distaccamenti straordinari, quale ad esempio quello di Fregene, che forniscono supporto al personale durante le esercitazioni in mare. Nell'ultimo quinquennio presso il Centro si sono svolti 124 corsi, di durata variabile secondo gli obiettivi addestrativi da perseguire, frequentati dal 1.811 allievi tra ufficiali e sottufficiali. Per quanto attiene, poi, alle iniziative relative al benessere del personale, sul sedime di Fregene e sul sedime aeroportuale di Furbara sono stati costituiti due organismi di protezione sociale denominati Soggiorni Marini, con specifici atti ordinativi del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica datati rispettivamente 25 gennaio e 7 giugno 1999. La loro finalità, è quella di consentire al personale in servizio (presso enti o reparti di maggiore impegno operativo) di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche ed ambientali. I soggiorni sono gestiti da associazioni di dipendenti (quello di Furbara) o da ditte appaltatrici (quello di Fregene) e sono utilizzati, su richiesta ed a turno, dal personale e dalle relative famiglie, che ne usufruiscono a titolo oneroso, cioè pagando i costi dei servizi che risultano più contenuti rispetto a quelli correnti. In tal modo l'amministrazione recupera le spese di manutenzione e mantenimento dei locali e quelli per l'usura dei materiali.

Replica il senatore LORETO per dichiararsi soddisfatto della risposta odierna, molto più dettagliata della precedente.

Il sottosegretario MINNITI risponde altresì all'interrogazione n. 3-03186 ricordando che la Difesa ha sulla materia più volte riferito in Parlamento. L'argomento, peraltro, è alla continua attenzione del dicastero. Conferma che il Governo italiano ha ricevuto, dalle autorità NATO, specifiche e dettagliate informazioni sulle *jettison areas*, sulla loro fluttuazione nel tempo e sulle entità e natura degli ordigni rilasciati. Gli ordigni segnalati dalle autorità NATO sono complessivamente 235, né si ha alcun motivo o ragione per ritenere che possano essere stati intenzionalmente omissi dati relativi al rilascio di eventuali altri ordigni. Sulla base di pre-

dette informative, il Governo ha inviato a tutti gli enti competenti interessati, e in particolare ai Comandi militari marittimi ed alle Capitanerie di porto dell'Adriatico, tutte le informazioni di interesse, consentendo la diffusione dei necessari avvisi ai naviganti per le zone di potenziale pericolosità. Sul piano operativo, fin dal maggio 1999, è stata avviata l'attività di ricerca e bonifica in Adriatico con unità della Marina militare italiana, cui si sono affiancate unità della Forza di «contromisure mine» della NATO della regione Nord e della Forza di «contromisure mine» del Mediterraneo. Complessivamente in Adriatico hanno operato per oltre tre mesi almeno quindici unità cacciamine. Ciò ha consentito di raggiungere, nelle aree di rilascio, un grado di sicurezza che, può giudicarsi elevato, pur nella consapevolezza che in questo tipo di attività non potrà mai esistere la garanzia assoluta, anche per i ritrovamenti che ancora oggi di frequente avvengono, sia in mare che sul territorio nazionale, di ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale. Poiché non è possibile escludere l'eventualità del ritrovamento di altri ordigni, finiti fuori dalle aree segnalate a causa delle dinamiche di caduta degli ordigni stessi lungo traiettorie condizionate da fattori atmosferici esterni o da fattori ambientali marini ovvero come conseguenza del trascinarsi da parte di reti da pesca, la Difesa ha ritenuto opportuno mantenere in Adriatico alcuni cacciamine per i necessari interventi. Il 13 settembre 1999 al largo di Caorle si è avuto il rinvenimento nelle reti del moto-pesca Maestrale di un ordigno, tipo GBU-12, fatto successivamente brillare dagli operatori subacquei di Comsubin. Inoltre la nave Sapri, intervenuta per una ricerca in zona, individuava e controminava un altro ordigno tipo MK-82, localizzato a circa un miglio dal precedente. Un terzo ordigno, del tipo MK-84, veniva ritrovato (da un mezzo navale civile impegnato in attività locale di ricerca magnetico-acustica) e fatto brillare dal nucleo SDAI del Dipartimento marittimo di Ancona. Tali ordigni, che verosimilmente sono quelli cui si riferisce l'interrogante, per tipologia possono essere ricompresi tra quelli impiegati durante la campagna aerea in Kosovo. A seguito di questi ritrovamenti, fin dall'ottobre 1999, è stata disposta una ulteriore campagna di bonifica con cinque cacciamine della Marina militare, cui si sono affiancate, dal 7 al 30 aprile 2000, sei unità della Forza di «contromisure mine» della NATO, messe a disposizione su esplicita richiesta della Difesa.

Tale ulteriore fase di bonifica, conclusasi lo scorso 20 maggio, ha sicuramente ricondotto a significativi margini di sicurezza l'esercizio delle attività di pesca nell'area, pur non potendosi escludere con certezza possibili futuri rinvenimenti di ordigni. Per tali evenienze, uno o due cacciamine saranno mantenuti per i prossimi mesi nel bacino dell'Adriatico.

Replica il senatore CAZZARO per dichiararsi solo parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, giacché permane la pericolosità della situazione pre-esistente.

Il sottosegretario MINNITI risponde all'interrogazione n. 3-03317 ricordando che in data 23 marzo 1999 il Consiglio della magistratura mili-

tare ha approvato la relazione conclusiva dell'indagine volta a stabilire le dimensioni, le cause e le modalità della provvisoria archiviazione e del trattenimento nell'ambito della procura generale militare presso il Tribunale supremo militare (organo soppresso nel 1981) di procedimenti per crimini di guerra. La delibera, nel ricostruire sotto il profilo storico, fatti e circostanze che hanno portato nel tempo i tribunali militari ad occuparsi dei crimini di guerra, imputa espressamente alla procura generale militare presso il Tribunale supremo militare il fatto di aver perpetrato, negli anni dell'immediato dopoguerra e fino al 1967, un regime di illegalità, trattando indebitamente i citati fascicoli anziché inviarli subito alle procure militari per l'esercizio dell'azione penale.

La scelta di far affluire incartamenti e denunce sui crimini di guerra presso la citata procura generale era stato il frutto di accordi presi nel 1945 con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Si trattava di un'iniziativa tendente a costituire un unico centro di denuncia dei crimini di guerra all'Onu, che, nelle intenzioni originarie, non avrebbe dovuto ostacolare l'esercizio dell'azione penale da parte dei procuratori militari. Di fatto, venute meno le condizioni iniziali, si realizzò una situazione contraria alla legge. Quanto alle motivazioni di tale comportamento illegale, esse, secondo il documento del Consiglio della magistratura militare, vanno ascritte non tanto a personali convincimenti di coloro i quali, fino al 1967, erano succeduti nella titolarità dell'ufficio, quanto piuttosto a scelte di opportunità politica, non ultima quella volta ad evitare di alimentare la polemica con la Repubblica federale di Germania sul comportamento del soldato tedesco. E per questo aspetto è significativo ricordare che il trattato italo-tedesco allora in vigore non consentiva, per i reati rilevanti, l'estradizione di cittadini tedeschi verso l'Italia. In ogni caso, il Consiglio ha escluso che da parte dei magistrati che si sono avvicendati, a partire dal 1975, nella titolarità dell'incarico che fu del Consigliere Santacroce (Procuratore generale militare presso il tribunale supremo militare) ci fosse la consapevolezza dell'esistenza dell'archivio e degli incartamenti che ancora attendevano di essere inviati al Pubblico ministero. Nel carteggio posteriore al 1967 non solo non risulta più l'esistenza dell'archivio, ma nell'ambito della procura generale non c'era alcun documento specifico che indicasse, tra i carichi pendenti di quell'ufficio, l'esistenza di fascicoli riguardanti i crimini di guerra. Gli stessi magistrati, quindi, non sono stati nemmeno in grado di rendersi conto dell'impropria giacenza di quei fascicoli, poi rinvenuti. Più in generale va ricordato che della problematica in questione si è occupato, quale sottosegretario alla Difesa, il senatore Brutti che, nel corso di un convegno sul tema «Resistenza e Giustizia militare», svoltosi a Genova nel giugno del 1999, preannunciava il versamento della documentazione sui crimini di guerra (ormai declassificata) esistente presso il dicastero all'Archivio centrale dello Stato, al fine di consentirne la visione agli studiosi e ai ricercatori interessati. Inoltre, è opportuno ricordare che, come risulta dal documento del Consiglio superiore della magistratura militare, tutti gli incartamenti, compresi quelli rinvenuti nel 1994, sono stati trasmessi alle competenti procure militari.

Fa presente che, la ricerca della verità sta procedendo sia sul versante storico che su quello giudiziario. Al riguardo, proprio con riferimento all'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, evidenzia – come già riferito dal vice presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore* alla Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1999 – che le indagini delle procure militari competenti sono in corso, ma procedono con estrema difficoltà. Il problema di fondo è rappresentato dalla necessità di identificare con certezza le persone da indagare: è di tutta evidenza che un'incriminazione per delitti così gravi richiede elementi di prova consistenti. Da parte degli organi inquirenti, comunque, sono state poste in essere tutte le iniziative possibili per individuare chi comandava le unità che commisero la strage e chi impartì gli ordini. Inoltre, è stata interessata l'Interpol ed è in atto una rogatoria internazionale.

Resta, in conclusione ferma la determinazione del Governo di far luce su quel tremendo crimine di guerra e su altri analoghi al fine di rendere giustizia alle vittime ed ai loro familiari e di tutelare la memoria storica, elemento autenticamente costitutivo della nostra identità nazionale.

Replica il senatore PETRUCCI per dichiararsi soddisfatto della risposta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stante la non sussistenza del numero legale per deliberare, il Presidente propone che l'istituzione di un'indagine conoscitiva sul funzionamento degli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ai quali contribuisce annualmente il Ministero della difesa, argomento già iscritto all'ordine del giorno, passi alle successive sedute della settimana.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

369^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(4336) Misure in materia fiscale**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente GUERZONI avverte che si passerà all'esame dell'emendamento 31.1000.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 31.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 31 dell'originario disegno di legge, e che assorbe contestualmente in sé sia l'emendamento 31.100, recante la norma di copertura dei maggiori oneri derivanti dagli emendamenti di iniziativa governativa, sia l'emendamento 31.200, recante la norma di copertura degli oneri derivanti dagli emendamenti di iniziativa del relatore; l'emendamento in questione, prosegue il relatore, assorbe in sé anche le disposizioni di copertura finanziaria recate dai singoli emendamenti approvati nel corso dell'esame dalla Commissione.

Il sottosegretario D'AMICO esprime parere favorevole sull'emendamento 31.1000.

Il senatore D'ALÌ chiede al Presidente di sollecitare la Presidenza del Senato a prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea. Egli esprime inoltre il timore che gli emendamenti respinti in Commissione, corredati di norma di copertura, eventualmente ripresen-

tati in Assemblea, pur facendo riferimento all'articolo 31 come modificato, possano essere valutati negativamente dalla 5^a Commissione permanente. Egli ritiene infatti essenziale poter conoscere l'ammontare delle risorse ancora effettivamente disponibili sui fondi globali, prima di presentare gli emendamenti in Assemblea.

Il presidente GUERZONI assicura che si farà interprete della richiesta del senatore D'ALÌ circa il termine degli emendamenti da presentare in Assemblea; egli fa presente inoltre che l'emendamento in votazione non apporta alcuna sostanziale modifica alle disposizioni di copertura, bensì ne presenta una formulazione tecnicamente più precisa.

Posto ai voti, l'emendamento 31.1000 viene approvato.

Il presidente GUERZONI fa presente che si passerà all'esame di due ulteriori ordini del giorno riferiti al complesso del provvedimento.

Il senatore BONAVITA fa proprio ed illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n. 4336,

premesso che

la legge 3 agosto 1998 n. 288 recante tra l'altro la delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli, all'articolo 1 comma 1, lettera a) ha stabilito l'abolizione dell'imposta sugli spettacoli e l'assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei soggetti esercenti discoteche e sale da ballo con prevalente utilizzazione di musica dal vivo; la stessa legge all'articolo 1 comma 1, lettera c) ha stabilito il mantenimento dell'attuale sistema impositivo per le sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;

in attuazione della suddetta legge è stato emanato il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 recante la nuova disciplina sull'imposta sugli intrattenimenti;

all'atto della presentazione dei provvedimenti richiamati il Governo ha previsto che il nuovo regime non avrebbe prodotto un aggravio del prelievo fiscale nei confronti delle imprese esercenti;

al contrario di quanto sostenuto, l'applicazione delle nuove norme sta invece producendo un consistente appesantimento della pressione fiscale. Questo risultato appare inoltre in netto contrasto con gli impegni convenuti nel protocollo stabilito con le associazioni rappresentative delle imprese del settore, dal Governo in sede di Ministero per la solidarietà so-

ciale, con l'obiettivo di un'ottima collaborazione per combattere i fenomeni degenerativi che minacciano i luoghi di incontro giovanili;

inoltre in sede di attuazione, l'Amministrazione finanziaria, sebbene sollecitata dai contribuenti, non ha ancora emanato gli opportuni strumenti amministrativi per affrontare nel dettaglio i concreti aspetti applicativi del decreto legislativo n. 60, così come previsto nella relazione accompagnatoria del citato decreto;

in sede di prima attuazione del suddetto decreto legislativo sono sorti notevoli dubbi interpretativi in ordine all'applicazione delle norme in materia;

la stessa SIAE, concessionaria del servizio di accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA per le attività dello spettacolo, ha sottoposto al Ministero delle finanze una serie di quesiti rimasti a tutt'oggi privi di riscontro;

la SIAE pertanto non è in grado di fornire al contribuente precise istruzioni in ordine alla corretta applicazione della normativa in materia;

Impegna il Governo

ad apportare le necessarie ed opportune disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 60 del 1999 ai sensi dell'articolo 23 della legge 13 maggio 1999 n. 133, con particolare riguardo all'articolo 8 del decreto legislativo n. 60 del 1999, che sostituisce l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972:

1) conferendo al Ministro delle finanze la potestà di stabilire con proprio decreto, per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre non soggette, quali ad esempio le somministrazioni di alimenti e bevande, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili o annuali, o criteri di determinazione di detti imponibili ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta;

2) per le esecuzioni musicali non dal vivo determinare la base imponibile nella misura del 15 per cento dei proventi conseguiti in costanza dell'intrattenimento;

Sollecita

il Ministero delle Finanze ad emanare i necessari strumenti amministrativi idonei a chiarire i concreti aspetti applicativi delle disposizioni in parola con particolare riguardo:

a) i proventi della somministrazione, ribadendo che costituiscono corrispettivi di attività non soggette ad imposta sugli intrattenimenti e che non rientrano comunque tra i proventi connessi all'utilizzazione ed all'organizzazione degli intrattenimenti stessi, così come stabilito dal Decreto ministeriale 23 dicembre 1981, in vigore fino al 31 dicembre 1999. Ribadire altresì che detti proventi scontano l'IVA con l'aliquota del 10 per cento, ex n. 121 della tabella Parte III Servizi, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972;

b) ingressi gratuiti confermando che ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, tutti gli ingressi rilasciati gratuitamente riferibili a posti di prezzo fino a lire 50.000 non sono imponibili di IVA, e che solo per i prezzi di posto superiore a lire 50.000, trova applicazione il limite del 5 per cento per il rilascio di detti titoli da parte degli organizzatori;

invita a valutare

l'opportunità di interventi legislativi che, anche sulla base delle prime sperimentazioni delle nuove normative, accompagnino la crescita e l'emersione del settore, quali:

a) riconoscere un credito d'imposta per i costi sostenuti per l'acquisizione e l'installazione degli speciali apparecchi misuratori fiscali delle schede magnetiche a deconto, previsti rispettivamente agli articoli 6 e 9 del ripetuto decreto legislativo 60 del 1999;

b) riesaminare l'aliquota per i trattenimenti danzanti anche in massimo;

c) ripensare la definizione di musica dal vivo ai fini dell'esecuzione dell'area applicativa dell'imposta intrattenimenti con riferimento alle esecuzioni in discoteche e sale da ballo di durata pari ad almeno sessanta minuti nell'arco di ogni singolo intrattenimento;»

(0/4336/4/6)

GAMBINI

Il sottosegretario D'AMICO, pur accogliendo l'ordine del giorno illustrato, propone al relatore di specificare che l'impegno del Governo non può non tener conto dei principi e criteri direttivi già recati dalla legge n. 288 del 1998.

Dopo che il presidente GUERZONI ha sottolineato il rilievo delle aspettative di una disciplina fiscale meno onerosa per gli operatori del settore dello spettacolo e degli intrattenimenti, il relatore BONAVITA accetta di modificare l'ordine del giorno nel senso proposto dal Sottosegretario.

Posto ai voti l'ordine del giorno n. 4 viene approvato, per trasmetterlo all'Assemblea.

Il senatore PASQUINI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n. 4336,

premesso che

La *Dual Income Tax* è stata introdotta nel nostro ordinamento, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con la finalità di ridurre la pressione fiscale in capo alle im-

prese, disincentivare il loro ricorso all'indebitamento e favorirne i processi di capitalizzazione e patrimonializzazione;

un'ulteriore leva incentivante è stata introdotta con l'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con l'obiettivo di stimolare gli investimenti in beni strumentali, tramite la riduzione dell'aliquota IRPEG al 19 per cento per il biennio 1999/2000, a favore della società che realizzano processi di investimento combinato con paralleli incrementi dei mezzi patrimoniali propri;

l'interpretazione di tale normativa che è stata data dall'Amministrazione finanziaria, di fatto, esclude da tale agevolazione le cooperative di produzione e lavoro alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 primo comma, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

non è pensabile che le politiche tese a favorire la capitalizzazione e gli investimenti tendessero ad escludere impropriamente alcuni soggetti imprenditoriali:

impegna il Governo

ad emanare provvedimenti interpretativi di tali norme che chiariscano che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono cumulabili con l'agevolazione prevista dall'articolo 11, primo comma, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»

(0/4336/3/6)

PASQUINI

Il sottosegretario D'AMICO fa presente che sia le agevolazioni previste dalla legge n. 133 del 1999 («legge Visco») sia gli aiuti alle cooperative hanno formato oggetto di esame da parte delle autorità comunitarie e che, per quanto riguarda gli aiuti alle cooperative, è già in atto una procedura per infrazione; così stando le cose, il Governo, pur prendendo atto della sollecitazione del senatore Pasquini, ritiene opportuno rendere meno esplicito e cogente l'impegno del Governo.

Il senatore PASQUINI modifica l'ordine del giorno sostituendo le parole «impegna il Governo ad emanare» con le altre «impegna il Governo a valutare la possibilità di emanare».

Con tale modifica, posto ai voti, la Commissione approva l'ordine del giorno n. 3, per trasmetterlo in Assemblea.

Il relatore BONAVITA illustra congiuntamente le proposte di coordinamento predisposte al fine di eliminare e correggere, da un punto di vista esclusivamente formale, alcune contraddizioni emerse in relazione alle numerose proposte di modifiche valutate nel corso dell'esame del disegno di legge.

Il senatore D'ALÌ chiede chiarimenti in merito alla portata del coordinamento n. 1 e n. 17.

Il relatore BONAVITA specifica che il coordinamento n. 17 non modifica sostanzialmente la portata dell'emendamento concernente le agevolazioni per l'autotrasporto. Le stime degli oneri recate dall'emendamento già votato non vengono modificate dalla proposta di coordinamento.

Dopo l'espressione del parere favorevole da parte del sottosegretario D'AMICO, con separate votazioni, la Commissione approva tutte le proposte di coordinamento presentate dal relatore.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore D'ALÌ ribadisce la contrarietà dei senatori del Gruppo di Forza Italia sul disegno di legge, rilevando criticamente che lo strumento del collegato alla finanziaria si è rivelato assolutamente inadatto; d'altro canto, i ritardi accumulati dal Governo e dalla maggioranza per definire le modifiche da apportare al disegno di legge hanno fatto slittare l'approvazione quasi a ridosso dei provvedimenti volti a definire la manovra finanziaria per il 2000-2001.

Anche il senatore ROSSI ribadisce la contrarietà sul disegno di legge e preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore ALBERTINI, pur riservandosi di proporre ulteriori proposte di modifica in Assemblea, preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore CASTELLANI motiva il voto favorevole dei senatori del Partito Popolare, giudicando il disegno di legge un passo significativo per l'attuazione della politica di riduzione del prelievo tributario complessivo a carico delle imprese e, soprattutto, a carico delle famiglie.

Il senatore CIMMINO preannuncia il proprio voto favorevole.

Il presidente GUERZONI prima di porre in votazione il mandato al relatore, comunica che, in conseguenza delle numerose votazioni effettuate, la Commissione è chiamata ad autorizzare il relatore ad apportare tutte le modifiche formali e di coordinamento che si rendessero ulteriormente necessarie, compresa la ricollocazione delle disposizioni approvate (e la loro rubricazione) ai fini di una maggiore comprensibilità e chiarezza dell'articolato da sottoporre all'Assemblea.

A maggioranza, la Commissione dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 4336, nel testo modificato, autorizzandolo, al contempo, ad apportare le modifiche formali precedentemente specificate dal Presidente.

(4306) STIFFONI. – Nuove norme fiscali a tutela della famiglia

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CASTELLANI, il quale illustra i contenuti del disegno di legge, indicato dalle opposizioni, soffermandosi in particolare sull'articolo 2. Tale articolo propone di dedurre dal reddito imponibile una serie di spese che gravano sul nucleo familiare per la cura e l'assistenza dei minori, spese che, se pur condivisibili singolarmente valutate, appaiono del tutto slegate da una logica equitativa di agevolazione, non essendo previsto alcun limite di reddito oltre il quale la deducibilità non opera.

La stessa osservazione negativa, prosegue il relatore, può essere svolta per quanto riguarda le esenzioni dal ticket per i bambini fino al quinto anno di età, ovvero il contributo per le spese per i bambini di età inferiore ai tre anni.

In generale, l'oratore rileva criticamente che la proposta di legge non è corredata – come invece sarebbe stato necessario trattandosi di minori entrate – di quella valutazione approfondita della copertura dei maggiori oneri, che ne avrebbe in parte attenuato il carattere di «norma manifesto».

L'inquadramento in una prospettiva di equità fiscale complessiva e la considerazione dei vincoli di bilancio costituiscono, invece, i presupposti della politica tributaria a favore della famiglia posta in essere negli ultimi due anni dall'attuale maggioranza. Lo stretto passaggio del temperamento della necessaria riduzione del prelievo complessivo a carico delle famiglie e il consolidamento della politica di rigore finanziario è stato percorso negli ultimi anni con lusinghieri successi, come attestato anche dal CNEL, che ha stimato in 200 mila famiglie il numero di nuclei familiari sottratti alla soglia di indigenza dalla politica di assistenza del Governo. È lo stesso rapporto del Consiglio Nazionale ad individuare nelle famiglie numerose del Mezzogiorno ed in quelle che hanno una donna a capofamiglia i soggetti maggiormente interessati dalle agevolazioni adottate dal Governo. L'oratore passa poi ad analizzare ed elencare analiticamente le misure di maggiore rilievo approvate negli ultimi anni a sostegno dei redditi familiari, ricordando, in particolare, che sono state sensibilmente incrementate le detrazioni per figli e quelle per dipendenti e pensionati con redditi bassi; l'incremento della deduzione del reddito prodotto dalla prima abitazione ha escluso dal prelievo circa l'85 per cento dei proprietari di «prima casa», mentre la riduzione dell'aliquota riferita al secondo scaglione di reddito ha posto le basi per un'ulteriore manovra sulle aliquote IRPEF. Alle misure già vigenti, vanno poi aggiunte le agevolazioni previste nel disegno di legge n. 4336, soprattutto per ciò che concerne la deducibilità dei contributi versati per le collaboratrici familiari, la detrazione per le spese di assistenza specifica, la stessa restituzione delle somme versate per il cosiddetto «medico di famiglia».

Nonostante l'analisi dei dati del reddito disponibile per i lavoratori dipendenti mostri come, dal 1996 in poi, la tendenza di progressivo decre-

mento sia stata invertita e che da allora ad oggi la quota di reddito a disposizione sia cresciuta, non vi è dubbio che ancora molto rimane da fare per assicurare un maggior flusso di liquidità delle famiglie, anche attraverso la riduzione del prelievo complessivo. Tale obiettivo potrà essere perseguito con il Documento di programmazione economica e finanziaria e con la predisposizione della legge finanziaria per il 2001, sempre avendo come sfondo le risorse effettivamente disponibili. Tale inquadramento generale appare estraneo al disegno di legge in esame, ragion per cui egli formula su di esso una valutazione sostanzialmente negativa.

Su richiesta del senatore ROSSI, il presidente GUERZONI fa presente che il seguito dell'esame del provvedimento proseguirà non appena sarà acquisito il parere della 5^a Commissione in merito agli oneri finanziari che esso comporta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'ALÌ sollecita la convocazione delle Commissioni riunite 1^a e 6^a per proseguire l'esame dei disegni di legge concernenti l'istituzione di nuove case da gioco.

Il presidente GUERZONI fa presente che tale sollecitazione potrà essere valutata anche in relazione all'esame da parte della 1^a Commissione dei provvedimenti in materia elettorale.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336**Art. 31.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

1. Ai maggiori oneri recati dal presente provvedimento, valutati in complessive lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, lire 2.518,85 miliardi per l'anno 2001, lire 1.471,4 miliardi per l'anno 2002 si provvede quanto a lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, 82,6 miliardi per l'anno 2001 e 175,4 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando quanto a lire 26,6 miliardi per l'anno 2000, 72,6 miliardi per l'anno 2001 e 71,6 miliardi per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione e quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2000, 10 miliardi per l'anno 2001 e 103,8 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

2. Alla copertura delle minori entrate recate dal presente provvedimento, valutate in 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 2004, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. In assenza di sufficienti disponibilità, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, è rideeterminata in misura tale da garantire il gettito necessario.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

31.1000

IL RELATORE

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO
E DI CORREZIONE FORMALE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336**

N. 1

All'emendamento 1.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)* capoverso 4, sostituire la parola «equipolenti» con la seguente «equivalenti»;

b) al comma 1, lettera *a)*, capoverso 6, secondo periodo, sostituire le parole «non si tiene conto degli» con le seguenti «non si applicano»;

c) al comma 1, lettera *a)*, capoverso 8, sopprimere le parole «entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

d) al comma 2 premettere il seguente periodo: «Il primo decreto di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dalla presente legge, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.»;

e) al comma 2, primo e secondo periodo, la parola «emanazione» è sostituita dalle seguenti «pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

coord. 1

N. 2

All'emendamento 2.0.100, articolo 2-bis, comma 1 alla fine del periodo le parole «del bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999».

coord. 2

N. 3

All'emendamento 3.5 (nuovo testo), alla lettera b-bis, capoverso 11-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«11-bis) Ai fini di quanto previsto dai commi da 8 ad 11 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche qualora non si verifichi la condizione di cui al comma 3 del predetto articolo 37-bis.».

coord. 3

N. 4

All'emendamento 3.0.110, comma 1, lettera b), le parole da «Per le offerte» fino a: «n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «Per le sollecitazioni all'investimento effettuate ai sensi della Parte IV, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

coord. 4

N. 5

All'emendamento 4.0.25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola «anticipazione» è sostituita dalla seguente: «agevolazione»;

b) al comma 1, le parole «istituiti e regolati da leggi speciali dello Stato e delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti da leggi dello Stato o delle regioni».

coord. 5

N. 6

All'emendamento 4.0.47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «è dovuto dai contribuenti» sono sostituite dalle seguenti: «è efficace per i contribuenti»;

b) al comma 2 le parole «che hanno interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno cessato»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera d) della legge 13 maggio 1999, n. 133, commesse dai sostituti d'imposta prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.».

coord. 6

N. 7

All'emendamento 4.0.100, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«f) all'articolo 50, comma 8, secondo periodo, le parole "dello stesso comma", sono sostituite dalle seguenti "del comma 2 dell'articolo 49"».

coord. 7

N. 8

*All'emendamento 4.0.110, la rubrica è sostituita dalla seguente:
(Spese di assistenza specifica)*

coord. 8

N. 9

All'emendamento 4.0.2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono soppressi i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.».

coord. 9

N. 10

L'emendamento 6.0.1 è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di mercato dell'oro)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, primo comma, numero 11), primo periodo, dopo le parole "trasformano oro in oro da investimento" sono inserite le seguenti: "ovvero commerciano oro da investimento".

2. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, la parola "anche" è soppressa.

coord. 10

N. 11

All'emendamento 6.0.8, comma 2, lettera b), sostituire le parole «nello stato membro di appartenenza» con le seguenti: «nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea.».

coord. 11

N. 12

All'emendamento 14.0.6, al comma 8, le parole da «procedure esecutive» fino a «43», sono sostituite dalle seguenti: «procedure esecutive di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, rivelatesi infruttuose.».

coord. 12

N. 13

L'emendamento 17.0.2 è così riformulato: «All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita

dalla seguente: "coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario"».

coord. 13

N. 14

L'emendamento 22.0.2 è così riformulato: «Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136 della citata legge n. 662 del 1996».

coord. 14

N. 15

All'emendamento 30.0.100, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la tabella 2 è inserita la tabella 2-bis di cui all'allegato 1 della presente legge». (Conseguentemente la tabella allegata all'articolo 30-bis è inserita, tra virgolette, come allegato 1 del disegno di legge con il numero dell'articolo del disegno di legge a cui fa riferimento e con la seguente intestazione «Tabella 2-bis (Articolo 6, comma 22-bis)».

coord. 15

N. 16

All'emendamento 30.0.200, al comma 1, in fine, le parole «alle cessioni dei suddetti veicoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 9 aprile 1986, n. 97» sono soppresse.

Conseguentemente dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97».

coord. 16

N. 17

All'emendamento 30.0.100, al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai fini di quanto previsto dal presente comma, è autorizzato lo stanziamento di lire 151 miliardi per l'anno 2001, lire 74 miliardi per l'anno 2002 e lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003».

coord. 17

IL RELATORE

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

428^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI**

Intervengono il ministro della pubblica istruzione De Mauro e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Manzini.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 25 maggio 2000, dal Ministro della pubblica istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.

La senatrice BRUNO GANERI manifesta vivo apprezzamento per le comunicazioni del Ministro, in particolare per la pacatezza di toni e l'approfondita conoscenza dei nodi problematici che affliggono la scuola italiana. Pur se l'approfondimento di tutti gli spunti ivi contenuti richiederebbe un tempo assai superiore a quello che residua in questo scorcio di legislatura, su alcuni elementi può con maggiore nettezza richiamarsi l'attenzione. Tali sono – ella ritiene – la dispersione scolastica e l'analfabetismo di ritorno, fenomeni tra i più problematici e complessi, che si prestano a letture diversificate. Essi evidenziano tra l'altro come, sia pure in misura inferiore rispetto al passato, la lingua italiana si configuri ancora, per molti discenti, come una vera e propria lingua straniera, concorrendo a determinare insuccesso scolastico, disaffezione e fuoriuscita dal sistema di istruzione. Tale rilievo involge altresì un più ampio discorso di riqualificazione del personale e rivisitazione dei *curricula* e dei contenuti dell'istruzione. È inoltre da considerare con grande attenzione la dinamica della società, che massifica modelli e linguaggi, senza che la scuola riesca a rimanere al passo dei suoi mutamenti. Indubbiamente opportuno è stato il richiamo da parte del Ministro a siffatto profilo, con at-

tenzione altresì al rapporto tra il sapere e il saper fare, tra apprendimento scolastico e abilità operativa trasferita in un contesto di comunicazione. Nel divario tra tali elementi si colloca una incapacità di esprimere pensiero critico (si pensi, ad esempio, al rapporto con il mezzo televisivo), cui consegue disaffezione alla lettura e ai testi di comunicazione scritta.

Si sofferma poi sulla rilevanza – a suo avviso fondamentale – della riforma dei cicli scolastici, nell'ottica peraltro di mantenere la specificità della scuola elementare così come di non disperdere il valore storico della scuola media. Tale riforma, soprattutto se calibrata sui bisogni formativi, contribuirà a far sì che cessino nella scuola i traumi di un'età «cerniera» quale la primissima adolescenza, che alimentano la più estesa dispersione. Per arginare quest'ultima, è dunque necessario riorganizzare la struttura e l'impostazione del percorso formativo scolastico.

Altro profilo di peculiare rilevanza è costituito dagli insegnanti. Se è vero che le riforme non si fanno per i docenti, neppure possono essere realizzate senza o tanto meno contro di loro. Il problema da affrontare rimane perciò un senso di frustrazione, di scarso apprezzamento del loro ruolo nella società, di pressoché inesistente aspirazione ad accedere alla docenza da parte dei giovani, di lavoro meccanico dei docenti stessi sovente preteso dalla burocrazia scolastica: elementi, questi, cui finisce per conseguire un ripiegamento della categoria su se stessa, a tutto svantaggio di chi si impegna e a vantaggio invece di quelle frange, pur presenti, di persone poco dedite. L'impegno del Ministro su questo problema, testimoniato dalle dichiarazioni rese circa gli indirizzi generali del suo Dicastero, rappresenta così un momento significativo di riflessione, nella prospettiva altresì di una retribuzione degli insegnanti che operano con dedizione, più consona al loro impegno.

Conclude rilevando come i diversi elementi richiamati – vale a dire salario, meritocrazia, compensi aggiuntivi, valutazione dei risultati, catalogazione dei saperi – possano davvero essere la base su cui costruire il futuro della scuola italiana.

Il senatore ASCIUTTI esprime, nei confronti dell'esposizione del Ministro, parole di apprezzamento, che peraltro sarebbe maggiore ove fosse innanzi al Parlamento un'intera legislatura. Vi è infatti da temere che le numerosissime iniziative intraprese dal Ministro della pubblica istruzione precedente – quali la riorganizzazione degli uffici, la riforma dei cicli, la parità scolastica, l'autonomia delle istituzioni scolastiche, la dirigenza dei presidi – blocchino, con una fitta trama di antinomie, il breve cammino che rimane da percorrere alla legislatura attuale.

Suo convincimento – già reso noto al precedente titolare del Dicastero della pubblica istruzione – è infatti che le varie tessere del mosaico di riforma della scuola siano state approntate senza tener conto di un quadro complessivo, che non risulta in alcun modo definito. Il professor De Mauro, ora Ministro, eredita questa situazione, che conduce non già a un miglioramento del sistema di istruzione, bensì al suo peggioramento. Ne segue la grande difficoltà di procedere partitamente intervento per in-

tervento, perseguendo un intarsio finale che non può non risultare estremamente problematico. Né vale richiamare a parziale attenuante la vasta consultazione indetta ai fini della messa in opera delle diverse iniziative: consultazione nella quale, peraltro, proprio le forze parlamentari sono state tenute in minor conto. Numerosi sono così gli elementi di contraddizione o di non piena intellegibilità, emergenti nelle azioni riformatrici intraprese. Potrebbe ricordarsi, a mero titolo di esempio, il finanziamento della parità scolastica decorrente da un anno successivo rispetto all'entrata in vigore della legge, o l'interrogativo circa la possibile vanificazione del prossimo piano dell'offerta formativa, in caso di attuazione della riforma dei cicli scolastici.

Ritiene di doversi poi soffermare su uno specifico tema, costituito dal ruolo degli insegnanti. Se si vuole rivalutarlo, occorre una considerazione complessiva della cultura e del suo insegnamento, all'insegna di una continuità nel settore scuola-università e senza fratture al suo interno. Viceversa vi è oggi una scissione, se non un isolamento del mondo della scuola, che fa sì - ad esempio - che nessuna progressione di carriera consegua alla pubblicazione da parte di un insegnante di titoli scientifici, e che inoltre cagiona nei giovani che escono dall'università un pieno disinteresse per l'attività di docente nella scuola. Per questa via si perde tra l'altro qualità e, indirettamente, si alimenta il fenomeno del precariato.

Sotto il riguardo retributivo, invero essenziale, rimarca come la recente vicenda della retribuzione integrativa prevista dall'articolo 29 del contratto collettivo fosse concepita come nulla più che un dono ai sindacati, rivelatosi peraltro per loro stessi dannoso. Al contempo, ne è emersa confermata l'assenza di un metodo e di una prassi di valutazione nazionale seria. Ad essa si correla altresì l'esigenza di presidi all'altezza delle funzioni manageriali loro affidate, laddove si è ritenuto di inventare tale figura professionale con un semplice concorso, per di più attinente alla cultura generale e non alla capacità di gestione del personale. Occorre poi non abbandonare a se stesse le esperienze professionali in corso di acquisizione, le quali devono invece essere sostenute nella loro maturazione.

Si sofferma poi sulla rilevanza che per i piccoli centri abitati, specie se isolati, assume la scuola, sì da risultare non comprensibile il mancato raccordo tra Stato ed enti locali per mantenere in vita quelle istituzioni scolastiche che i comuni e le famiglie siano disposte a sostenere. Infine, il conseguimento di livelli formativi europei non potrà non investire il rapporto alunni-insegnanti, da riguardare tuttavia non alla luce del numero di alunni per classe, bensì tenendo conto del numero di materie introdotte nel corso di studi.

Conclude con l'auspicio che il Ministro giunga ai primi di luglio in Parlamento con la presentazione del programma di attuazione della riforma dei cicli scolastici. Se infatti si intende far decorrere tale riforma dal 2001, il progetto dovrà al più presto essere ultimato, anche al fine di individuare le risorse necessarie. La menzionata riforma comporta infatti una spesa non irrilevante, pur se non quantificata dalla legge. Tale

quantificazione non è peraltro ulteriormente rinviabile, anche per dare risposta agli interrogativi formulati dalla classe docente.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI manifesta soddisfazione per la consapevolezza dimostrata dal Ministro nei confronti della estrema complessità del completamento del processo riformatore in atto nell'ordinamento scolastico. Egli esprime altresì apprezzamento per la cautela con cui il Ministro ha assunto la guida del Dicastero, senza trionfalismi né rivendicazioni narcisistiche di schieramento per i risultati conseguiti dal centro-sinistra in questa legislatura. Ne condivide peraltro l'impegno a portare a termine le riforme già avviate, a partire dalla rimotivazione degli insegnanti che troppo a lungo hanno conosciuto la mortificazione dell'emarginazione.

Passando ad alcune osservazioni più specifiche, egli invita anzitutto il Governo a fissare – nell'emanando regolamento sui curricoli – precise linee direttrici, valide su tutto il territorio nazionale, che consentano l'affermazione della pluralità dei saperi. Nella prospettiva sempre più prossima di una scuola con svariate componenti etniche, è infatti indispensabile superare l'impostazione monocratica del sapere autoreferenziale, in favore della pari dignità delle diverse culture ed etnie, da tutelare in concreto anche nella configurazione dei curricoli. Analogamente, sarebbe opportuno che, nella commissione di esperti alla cui nomina il Ministro sta per provvedere, fosse adeguatamente rappresentata l'indispensabile competenza di carattere antropologico.

Il senatore MONTICONE esprime a sua volta apprezzamento per il metodo adottato dal ministro De Mauro, che coniuga con rara capacità di sintesi buon senso e gradualismo nell'applicazione di riforme di grande portata.

Per quanto riguarda i contenuti degli indirizzi programmatici esposti, egli invita anzitutto il Ministro, nell'approntamento degli strumenti applicativi del riordino dei cicli scolastici, a non valutarne solo la meccanica, bensì e soprattutto la progressività sostanziale. Inoltre, in considerazione della spinta imposta dal suddetto riordino al dimensionamento verticale delle istituzioni scolastiche, si augura che non sia impressa un'eccessiva accelerazione in senso orizzontale, ma sia al contrario preparato il terreno per l'inevitabile verticalizzazione.

Il senatore Monticone esprime poi soddisfazione per l'attenzione assicurata dal Ministro agli studenti e alle loro problematiche, nonché per la consapevolezza manifestata rispetto alla valenza europea delle riforme *in itinere*.

Conclude richiamando l'attenzione del Ministro sull'opportunità di svolgere una riflessione in ordine alla scelta dei libri di testo, senz'altro spettante all'autonomia scolastica, ma che tuttavia – stante la recente normativa che ne prevede la gratuità o semigratuità – dovrebbe essere monitorata al fine di garantirne la qualità.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

372^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(4629) Disposizioni in materia di trasporto e appalti ferroviari

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione generale sul provvedimento in esame, sospesa nella seduta del 15 giugno scorso.

Il senatore PICCIONI si dichiara senz'altro favorevole alla norma contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 in quanto si inserisce in una logica di liberalizzazione del settore ferroviario in vista dell'apertura della parte riguardante i servizi ad una pluralità di operatori, così come previsto dalla normativa comunitaria volta a garantire un principio di concorrenza nel settore dei trasporti. Per quanto invece attiene al comma 2 dell'articolo, che dispone la revoca delle concessioni rilasciate dalla società Ferrovie dello Stato S.p.a alla TAV S.p.a per la costruzione di tratte di alta velocità Napoli-Milano, Torino-Venezia e Milano-Genova il discorso è più complesso. Tale revoca, infatti, non è totale ma riguarda la parte dei lavori non ancora iniziati e più esattamente la tratta Torino-Venezia e la tratta Milano-Genova. Dopo aver ricordato che nel 1998 la società Ferrovie dello Stato S.p.a ha interamente acquisito il capitale della società TAV e che questa seconda società si avvaleva delle prestazioni di un *general contractor*, sottolinea come questo strumento sia largamente diffuso a livello mondiale per la sua funzionalità proprio nell'ambito della realizzazione di importanti programmi infrastrutturali. Ricorda inoltre che tale modello è stato utilizzato in piena conformità alla normativa vigente e

che esso ha consentito il mutamento del programma degli interventi da realizzare con il passaggio dall'alta velocità all'alta capacità apportando importanti adeguamenti progettuali in un costante confronto con gli interessi istituzionali presenti sul territorio. Il comma 2, che tende ad azzerare questa situazione, desta forti perplessità anche perchè non appare immaginabile la realizzazione di un organico programma di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie al di fuori di questo sistema. Infatti, l'affidamento di un programma complesso di interventi attraverso singole gare d'appalto avrà certamente effetti dirompenti sia sui tempi di realizzazione delle opere che sugli oneri di realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria. Fa inoltre presente che in caso di approvazione del provvedimento si sacrificerebbero diritti e posizioni giuridicamente tutelate di terzi senza una adeguata forma di indennizzo. Sottolinea quindi che il tratto più avanzato in termini di concertazione e di progettazione è quello riguardante la trasversale Milano-Torino riguardo al quale i primi cantieri potrebbero partire entro il 2001 e riguardo al quale appare pertanto necessaria un'attenta riflessione.

In caso di risoluzione della convenzione in essere infatti l'opera potrebbe essere pesantemente ritardata e oltre al riconoscimento dei costi sostenuti sarebbero dovuti al *general contractor* risarcimenti per danni ingenti a titolo di mancato utile e per la mancata opportunità di qualificazione imprenditoriale. Ipotizza quindi quali potrebbero essere le soluzioni per salvare la situazione attraverso l'individuazione di sub tratte all'interno delle quali sarebbe comunque necessaria quella tra Torino e Novara con collegamento all'aeroporto di Milano Malpensa per le Olimpiadi del 2006. Tale obiettivo non potrebbe infatti essere raggiunto con la revoca totale della concessione che imporrebbe l'utilizzo di procedure ordinarie per le quali sono necessari tempi assai lunghi e ciò entrerebbe in contrasto con un impegno preso dal Comitato promotore dei giochi olimpici che, nella trattativa di assegnazione di questo evento alla città di Torino, ha sempre garantito la realizzazione di questa linea. Come è evidente per il Piemonte è un'opportunità da non perdere e per la quale risulta incomprensibile l'atteggiamento del Governo. Propone pertanto lo stralcio o il ritiro del comma 2 dell'articolo 1, e ribadisce la necessità di audire, oltre ai Presidenti delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto e i responsabili delle società Ferrovie dello Stato e TAV anche i *General Contractors* e il Presidente del Comitato dei giochi olimpici del 2006.

Il senatore VERALDI, nell'esprimere il proprio giudizio favorevole sul comma 1 dell'articolo 1, ricorda invece come, riguardo al comma 2, il sistema del *general contractor*, sperimentato a partire dal 1991, si sia rivelato meno efficiente di quanto non si sperasse. In primo luogo a distanza di dieci anni, infatti, sono progressivamente venuti meno i *general contractors* della complessiva operazione allora ideata: la Fiat ha ridotto notevolmente la propria presenza nel settore di riferimento, l'Iri è in corso di liquidazione e la privatizzazione dell'Eni è *in itinere*. In secondo luogo, la garanzia dei prezzi fissi dei lavori si è risolta in un nulla

di fatto. Infatti, attraverso il meccanismo dell'avanzamento delle riserve, gli oneri delle opere sono notevolmente lievitati. E tuttavia il problema di rendere efficiente il sistema di trasporto ferroviario per un credibile collegamento con l'Europa è tuttora presente. È quindi giusto da un lato adeguare la normativa italiana a quella europea sul piano della struttura delle Ferrovie dello Stato S.p.a. con una separazione tra gestione delle infrastrutture e dei servizi con l'accesso, in questo secondo settore, ad operatori differenti e dall'altro lato, provvedere con celerità alla quadruplicazione delle linee ferroviarie Torino-Venezia e Milano-Genova secondo quanto stabilito dal comma 2, con una revoca delle concessioni per i lavori non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e la stipula di nuovi contratti mediante la riassegnazione delle opere da realizzare con un contenimento dei costi attraverso lo stimolo della concorrenza. Evidentemente, tale meccanismo non può prescindere da una preventiva e sostanziale concertazione con le parti interessate affinché possano essere adeguatamente ponderati tutti gli interessi coinvolti. Il disegno di legge in esame ha comunque il merito di stimolare una più ampia riflessione sul sistema di trasporto ferroviario in Italia, riflessione dalla quale non può mancare una compiuta analisi dello stato delle ferrovie nel Sud del paese. L'obsolescenza di queste infrastrutture compromette infatti, inevitabilmente, le potenzialità di questa parte del paese.

Il senatore TERRACINI giudica con favore il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge finalizzato all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario ad altri vettori e dunque alla liberalizzazione di questo settore. Esprime invece forti perplessità sulle conseguenze che possono derivare dalla revoca delle concessioni previste dalle norme contenute nel comma 2. È infatti prevedibile che ciò possa comportare un aggravio dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere stesse. È inoltre da sottolineare che anche sui *general contractors* vi saranno conseguenze negative ed inoltre, attraverso gare europee, le industrie di altri paesi potranno togliere lavoro alle aziende italiane. L'Iri, la Fiat e l'Eni subiranno sicuramente grosse perdite economiche e per quanto riguarda Genova la perdita sarà quella di un'ulteriore riduzione dell'attività della società Ansaldo. Tutto ciò a fronte di un risparmio che appare del tutto incerto: è infatti ancora tutta da dimostrare la convenienza economica delle offerte straniere. Auspica quindi che non venga revocato anche l'affidamento degli impianti tecnologici al consorzio Saturno all'interno del quale opera l'Ansaldo trasporti.

Il senatore LO CURZIO, ricordando quanto già affermato in sede di espressione del parere presso la Giunta per gli affari delle comunità europee sul provvedimento in esame, esprime nuovamente il proprio giudizio favorevole sull'apertura del mercato nei servizi del trasporto ferroviario ad altri vettori operato mediante la separazione tra la gestione delle infrastrutture, che rimarrà in capo alla società Ferrovie dello Stato S.p.a., e quella, appunto, dei servizi mediante il sostanziale recepimento della normativa

comunitaria in materia. Esprime quindi un giudizio favorevole anche sul comma 2 dell'articolo 1 che, attraverso il potenziamento delle linee ferroviarie di alta capacità, garantisce un più forte collegamento del paese all'Europa. La finalità politica di questo comma appare inoltre ampiamente condivisibile nell'ottica di un progetto unitario di rafforzamento della struttura ferroviaria che tenga conto della normativa comunitaria anche riguardo alla realizzazione delle opere non ancora compiute, facilitando una migliore connessione tra le linee e le stazioni e creando le condizioni per una modifica dei progetti tale da portare all'aumento della capacità delle linee in tempi brevi.

Il senatore BORNACIN esprime anzitutto il giudizio positivo della sua parte politica sul comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in quanto è condivisibile un adeguamento alla normativa comunitaria volto alla liberalizzazione del settore. Ritiene invece del tutto incomprensibile l'inserimento del comma 2 nel disegno di legge che non può non creare una forte opposizione da parte del Polo della libertà. Giudica infatti l'inserimento di questa norma un grave errore politico della maggioranza dettato probabilmente da miopia, o più probabilmente dalla volontà di punire le regioni del Nord passate al Polo della Libertà nelle ultime elezioni, in quanto tutto il progetto della trasformazione dell'alta velocità in alta capacità viene nella sostanza annientato con un forte rischio di distacco dell'Italia dal resto d'Europa. Infatti, le nuove procedure che dovrebbero sostituire quelle già decise con i *general contractors* non faranno altro che aggravare tempi e costi del rafforzamento dell'infrastruttura ferroviaria. La società Ferrovie dello Stato Spa non aveva certo bisogno di questo provvedimento. Propone pertanto uno stralcio della norma al fine di inserirla in un apposito disegno di legge che consenta una più ampia riflessione sulle strutture ad alta capacità.

Il senatore BOSI dichiara di non comprendere il disegno politico sottostante alle norme contenute nel comma 2 dell'articolo 1. Non appare infatti comprensibile il ritorno alle procedure ordinarie, attraverso singole gare, con il totale annientamento dello strumento del *general contracting*. Non è infatti dato comprendere quali siano i risparmi di tempo e di denaro a cui dovrebbero dar luogo le nuove procedure. Annuncia pertanto che la sua parte politica si opporrà con tutti gli strumenti consentiti all'approvazione di questa norma.

Il senatore GERMANÀ dichiara di essere d'accordo sul fatto che siano interamente le Ferrovie dello Stato ad occuparsi di alta velocità o alta capacità mentre si dichiara contrario ad ogni tipo di privatizzazione di questa azienda. Ritiene tuttavia necessaria una riflessione degli accadimenti trascorsi nel decennio che va dal 1991 fino ad oggi in relazione a quelli che sono stati gli effetti favorevoli del *general contracting*. Si dichiara pertanto contrario alle norme contenute nel comma 2 dell'articolo 1 oltretutto perché le revoche delle concessioni avranno un costo non fa-

cilmente quantificabile. Si richiama quindi all'intervento svolto dal senatore Bornacin dichiarando di dividerlo pienamente e sottolineando tuttavia che se il problema delle regioni del Nord è quello di un quadruplicamento delle linee la Sicilia ha ferrovie che ancora viaggiano su un binario unico.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene, in sede di replica, il relatore SARTO sottolineando come alcuni interventi abbiano chiaramente evidenziato le motivazioni del provvedimento in relazione al comma 2 dell'articolo 1: fondamentalmente quelle riguardanti l'unitarietà di un progetto che prima di questa norma era diviso in due tronconi. Essa rappresenta pertanto un indubbio passo avanti proprio sul piano progettuale riguardo ad una unitarietà di interventi che è invocata anche da alcuni di coloro che si oppongono alla norma in questione. Ricorda inoltre che, a proposito di sistemi europei, la Francia adotta il sistema del *general contracting* soltanto in via del tutto eccezionale e che i tempi di realizzazione di tracciati ad alta velocità sono assai lunghi anche in quel paese. Prende atto con favore, invece, del consenso unanimemente manifestatosi sul comma 1 dell'articolo 1 che prevede una liberalizzazione del settore al fine del superamento di posizioni monopolistiche che, paradossalmente, secondo il Polo della Libertà dovrebbero invece essere mantenute riguardo ai *general contractors*. Ritiene inoltre che siano deboli gli argomenti a difesa di alcune aziende, come quelli esposti dal senatore Terracini, in quanto un atteggiamento di tipo protezionistico certamente non giova al Paese nel suo complesso. Ribadisce quindi l'intrinseca coerenza tra le due norme contenute nell'articolo 1 soprattutto riguardo alla finalità nell'attuazione dell'alta capacità dei due assi ferroviari est-ovest.

Il sottosegretario ANGELINI fa presente che nel settore del trasporto ferroviario si apre una nuova pagina che comunque non prevede nessuna forma di privatizzazione ma, piuttosto, un processo di liberalizzazione di questo mercato finalizzata ad una maggiore qualità del servizio, ad una diminuzione dei costi e ad un aumento della quota del trasporto ferroviario. L'alta capacità sarà realizzata in quanto serve al collegamento con l'Europa proprio perché le dorsali sono ormai sature. È inoltre necessario ricordare che i ritardi sin qui verificatisi nella Conferenza di servizio riguardo alla tratta Torino-Milano sono dovuti esclusivamente alla regione Lombardia e ad alcuni comuni della regione stessa che hanno imposto costanti rinvii nella chiusura della Conferenza. Rispondendo poi al senatore Bornacin sottolinea come, certamente, il Governo di centrosinistra abbia commesso un errore politico, ovvero quello di credere che il Polo fosse realmente, secondo quanto più volte affermato, favorevole all'apertura dei mercati. La realtà è invece un'altra. Riguardo poi allo strumento del *general contractor* da più parti ricordato appare necessario riportare alla memoria quello che è accaduto nella realizzazione dell'alta velocità nella

tratta Roma-Napoli e degli enormi costi aggiuntivi imposti dal *general contractor*, cosa che si è puntualmente verificata anche per la costruzione della tratta Bologna-Firenze a ulteriore dimostrazione della dispendiosità di questo sistema. Si è cioè dovuto prendere atto che la stagione del passato decennio non avrebbe portato il Paese da nessuna parte e certamente non verso una competitività di questo settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che al termine della seduta è convocata la Sottocommissione per i pareri per l'esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, del disegno di legge n. 4542.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

354^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che la Presidenza del Senato ha nuovamente assegnato in sede deliberante (come richiesto dalla Commissione il 14 giugno scorso e con l'assenso del Governo) il disegno di legge n. 4550 (Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico), iscritto in sede referente nell'ordine del giorno della seduta odierna.

Propone pertanto che l'ordine del giorno della seduta di giovedì 22 giugno sia integrato con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 4550, tenuto conto che nella giornata di domani è prevista una seduta congiunta con la 12^a Commissione, per un'audizione sui controlli sanitari delle carni.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4510) BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati un ordine del giorno e numerosi emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Invita quindi i presentatori ad illustrarli.

Il senatore MINARDO dà per illustrato l'ordine del giorno n. 1 del seguente tenore:

«Il Senato,

in relazione all'esame del disegno di legge n. 4510 recante "Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria",

premessi che:

la recente epidemia di influenza aviaria ha determinato ingenti danni diretti ed indiretti all'avicoltura italiana ed in specie a quella delle regioni settentrionali;

non è da escludere, considerata la virulenza dell'ultimo attacco epidemico, che nuovi focolai di infezione possano riaccendersi già a partire dal prossimo autunno;

per scongiurare il rischio di cui al punto precedente è stata stimata la necessità di disporre, sin d'ora, di una scorta di circa 3 milioni di dosi di vaccino per l'eventuale impiego in situazioni di emergenza come previsto dalla normativa vigente;

tra i principali vettori dell'epidemia vi sono gli escrementi (pollina) delle specie colpite dalla malattia stessa, in quanto tale materiale organico è spesso oggetto di trasporto per il suo utilizzo ai fini agronomici anche in uno stato fisico predisponente la trasmissione della malattia medesima.

Impegna il Governo:

a prevedere un adeguato piano di intervento, in caso di insorgenza di una epidemia di influenza aviaria, in cui sia prevista l'eventuale utilizzazione della vaccinazione di emergenza;

a prevedere l'attuazione di campagne di informazione per l'utilizzo e il trasporto della pollina in modi e forme atte a scongiurare la trasmissione dell'influenza aviaria».

0/4510/1/9 BIANCO, TONIOLLI, BUCCI, CENTARO, MAGGIORE, CUSIMANO,
MURINEDDU, PIATTI, MINARDO, DONDEYNAZ

Il senatore BETTAMIO illustra l'emendamento 1.1, precisando che intende così sostituire all'articolo 1 un complesso normativo omogeneo (costituito da nove articoli), volto a prevedere una filosofia di interventi che tenga conto dei vari tempi in cui si è manifestata la patologia: in particolare le disposizioni proposte prevedono un ristoro alle aziende per i danni subiti in conseguenza della malattia; si occupano altresì dei profili finanziari delle misure di carattere sanitario e prevedono misure di inter-

vento per la ricostituzione dei nuovi allevamenti, oltre a istituire una forma di registrazione delle aziende avicole e misure di biosicurezza. Dà altresì per illustrato l'emendamento 1.11 (precisando che anch'esso si occupa di enumerare le aziende colpite, ai fini della concessione dei benefici).

Il relatore BEDIN illustra l'emendamento 1.2, che prevede una preferenza di legge per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale (da correlare con l'emendamento 2.0.5).

Il senatore MINARDO illustra gli emendamenti 1.3 e 1.6, volti a prevedere dei ristori per gli allevatori relativamente ai danni derivanti dalla moria degli animali anche a causa di eccezionali eventi climatici o atmosferici.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.12.

Il senatore PREDA illustra gli emendamenti 1.10 e 1.13, precisando che entrambe le proposte, al pari di molti altri emendamenti presentati, fanno propria la filosofia normativa presente nello schema di disegno di legge, di iniziativa governativa, ancora *in itinere* e non formalmente presentato. A tale riguardo fa osservare che i danni stimati (che sarebbero quantificati nell'ordine di circa 1.050 miliardi) includerebbero interventi di ristoro per tutta la filiera. Il conseguente problema di copertura richiede ancora una volta una riflessione sul cosiddetto «cono d'ombra» che si crea fra interventi nazionali e interventi a carico delle regioni, questione sulla quale è necessaria una ulteriore riflessione anche, tenuto conto che le risorse disponibili potrebbero risultare appena sufficienti per la copertura dei danni.

Il senatore BUCCI dà per illustrati gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Il senatore BETTAMIO dà per illustrato l'emendamento 2.9 (da correlare, al pari dell'emendamento 3.5, all'emendamento 1.1 già illustrato).

Dopo che il senatore MINARDO ha dato per illustrati gli emendamenti 2.1 e 2.2, il senatore PREDA dà per illustrati gli emendamenti 2.3 e 2.4 e il senatore BUCCI dà per illustrati gli emendamenti 2.5 e 2.8.

Ha quindi la parola il relatore BEDIN che illustra gli emendamenti 2.6 (che prevede un adeguamento delle date) e 2.7 (volto a prevedere interventi aggiuntivi). Dà altresì per illustrati gli emendamenti 2.0.5 (volto a prevedere ulteriori interventi per la filiera, con riferimento alle aziende con lavoratori dipendenti e individuando le relative risorse di copertura), 2.0.1 (volto a prevedere contributi per il miglioramento dei livelli di bio-

sicurezza e il benessere degli animali) e 2.0.4 (volto a prevedere un documento programmatico di indirizzo e di intervento per gli allevamenti avicoli, con una dotazione finanziaria di 70 miliardi). Precisa al riguardo che in tale piano potrebbero essere incluse le ulteriori risorse da destinare al settore.

Dopo che il senatore PREDÀ ha dato per illustrato l'emendamento 2.0.2 (che reca interventi a sostegno dell'occupazione), il senatore BETTAMIO dà per illustrato l'emendamento 2.0.3 (riferito a misure di sostegno dell'occupazione), nonché l'emendamento 3.5 (connesso all'emendamento 1.1).

Il relatore BEDIN illustra quindi l'emendamento 3.1 (in cui sono precisate le quantificazioni e le risorse di copertura), sottolineando che anche il successivo emendamento 3.4 (che pure dà per illustrato) presenta una soluzione di copertura per alcuni interventi. Ricorda quindi che, in sede di esame, da parte della 5^a Commissione, del disegno di legge in titolo, il sottosegretario al tesoro Morgando aveva segnalato che era in corso di predisposizione una soluzione di copertura alternativa rispetto a quella presentata nel disegno di legge. Invita pertanto l'Esecutivo a farsi carico di tale problema, individuando la quantificazione effettiva della spesa e approntando le relative ed idonee forme di copertura, per assecondare il lavoro che, in sintonia con l'Esecutivo, il Parlamento sta svolgendo.

Il senatore PREDÀ, richiamandosi alle considerazioni svolte dal relatore, illustra quindi gli emendamenti 3.2 e 3.3, precisando che la copertura della spesa di 360 miliardi è individuata nel Fondo di compensazione interregionale in favore delle regioni a statuto ordinario.

Il senatore BETTAMIO illustra l'emendamento 3.0.1 (che comprende disposizioni in materia sanitaria e in materia di registrazione) e il senatore PREDÀ illustra infine l'emendamento 3.0.2, precisando che si introducono così delle misure per la verifica del possesso dei requisiti e per i controlli.

Il presidente SCIVOLETTO, nel precisare che la Commissione bilancio non si è ancora pronunciata né sul testo, né sugli emendamenti in esame, dà la parola al Rappresentante del Governo, che intende fornire alcuni chiarimenti.

Il sottosegretario BORRONI precisa che le stime effettuate dal Governo, dopo le riunioni promosse con le organizzazioni professionali, le associazioni di categoria e di rappresentanza delle industrie interessate, indicherebbero una cifra intorno agli 800 miliardi, al fine di dare una risposta al settore. Precisa ulteriormente che di tale ammontare la somma di lire 330 miliardi è prevista in attuazione della legge n. 218 del 1988, sottolineando che il Ministero della sanità ha già individuato i danni diretti per un ammontare iniziale di 230 miliardi, rispetto a un onere complessi-

vamente valutato in 330 miliardi (che saranno – precisa ulteriormente – integralmente coperti dal Ministero della sanità). Informa inoltre che in due ulteriori riunioni (tenutesi presso la Presidenza del Consiglio e presso il Ministero, con il coordinamento degli assessori regionali all'agricoltura) è stato illustrato il testo dello schema di disegno di legge governativo (presentato sotto forma di emendamento dal senatore Bettamio), sottolineando che tale schema, in conformità con la normativa comunitaria, è stato inviato a Bruxelles, per la valutazione di conformità con l'ordinamento comunitario e ricordando altresì che le modalità di copertura fanno ricorso, per 105 miliardi, alla Cassa Integrazione Guadagni (di cui si farà carico lo Stato con i fondi del Ministero del lavoro) mentre, quanto ai 365 miliardi previsti per il fermo delle aziende e la ripresa dell'attività produttiva, è in corso di approfondimento una soluzione di copertura, sulla quale le regioni non hanno finora espresso un orientamento unitario. Al riguardo precisa che il Governo ha elaborato una triplice ipotesi: quella di attingere ai trasferimenti alle due regioni più coinvolte, oppure di fare ricorso ai fondi per tutte le regioni, oppure alle risorse del programma di sviluppo rurale delle due regioni Veneto e Lombardia. Conclusivamente precisa che tali proposte verranno esaminate in nuove riunioni, da tenersi nei prossimi giorni e che comunque, lo schema di provvedimento, già inviato a Bruxelles, deve essere concertato con l'Unione europea.

In seguito a ulteriori richieste di chiarimento del senatore BETTAMIO (in relazione ai profili di copertura) e del senatore BUCCI (che chiede quali risposte possano essere date alle categorie che hanno invece segnalato un danno ben più alto, pari a circa 1.029 miliardi) il sottosegretario BORRONI ribadisce ulteriormente che degli 800 miliardi stimati dal Governo 330 miliardi, di competenza statale, fanno riferimento alle procedure della citata legge n. 218, che non necessita di intervento legislativo, mentre ribadisce che degli altri 465 miliardi, 105 sarebbero di competenza statale; precisa inoltre che rispetto ai danni evocati per 1000 miliardi, non sono comunque pervenute al Ministero le relative «pezze giustificative».

In seguito a un'ulteriore richiesta di chiarimento del senatore CUSIMANO (che chiede come il Governo abbia operato la quantificazione citata), il sottosegretario BORRONI precisa ulteriormente che tale quantificazione è stata effettuata dal Governo sulla base delle valutazioni dianzi precisate.

Il senatore PREDA interviene per precisare che l'ammontare indicato di 1.029 miliardi fa presumibilmente riferimento anche alla normativa sul benessere animale.

Il presidente SCIVOLETTO, riassumendo quanto emerso dai chiarimenti forniti dal Rappresentante del Governo, invita l'Esecutivo ad accelerare i chiarimenti relativi alle modalità di copertura finanziaria, alla compatibilità con la normativa comunitaria e al confronto con le regioni.

Dopo che il relatore BEDIN ha sottolineato l'opportunità di costruire un percorso per accelerare l'*iter*, su proposta del Presidente, la Commissione rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4603) Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BETTAMIO ritiene che le disposizioni contenute nel provvedimento in titolo costituiscono più che altro un atto dovuto, come quelle previste all'articolo 1 o all'articolo 3 relativamente ai crediti maturati dalle regioni in materia di calamità naturali. Pur non avendo nulla da obiettare al riguardo, esprime comunque delle riserve e dei dubbi su una filosofia normativa che appare al di fuori di un quadro legislativo organico di programmazione e di intervento, come richiesto dal mondo produttivo.

Il senatore CUSIMANO osserva che delle disposizioni contenute nel provvedimento alcune (quali quelle contenute negli articoli 2 e 3) hanno un impatto sulla realtà agricola, mentre altre disposizioni (che dovrebbero mettere tempestivamente a disposizione risorse stanziare nell'ultima manovra finanziaria), hanno assai poco a che fare con il sostegno al settore agricolo, in quanto riguardano tempi e ripianamenti di debiti che, pur portando la qualifica di agricoltori, non si traducono in aiuti ai produttori. Come già affermato, in sede di manovra finanziaria, anche l'aumento di risorse all'agricoltura, sbandierato dal Ministro *pro tempore*, appariva solo fittizio: così gli ulteriori stanziamenti di 107 e 123 miliardi (per gli anni 2000 e 2001), pur costituendo un adempimento dello Stato per le garanzie concesse a favore delle cooperative agricole, non vanno certo ad incrementare le casse degli agricoltori, come pure non vanno a favore degli agricoltori le risorse trasferite all'AIMA per rifondere l'Agenzia delle tratte subite per le multe sulle quote latte. Al riguardo, facendo riferimento alle cifre esposte nella relazione tecnica del provvedimento in esame, chiede se, rispetto al compromesso raggiunto nel 1994, la somma relativa alle multe sia complessivamente costata all'Italia la cifra di 3.350 miliardi, come nel conteggio esposto nella citata relazione tecnica. Chiede altresì al Rappresentante del Governo un chiarimento, richiamando le somme preordinate nella manovra finanziaria per il 2000 (fra cui nel novero delle spese «pseudo-agricole», oltre alle somme per le cooperative e le multe latte era incluso anche uno stanziamento di 507 miliardi per i consorzi agrari); in particolare chiede come mai non si sia provveduto anche per la voce consorzi agrari (forse perché c'era una legge *ad hoc* che

non rendeva necessario un ulteriore provvedimento legislativo). Chiede assicurazioni al riguardo, in quanto la legge n. 410 del 1999 non ha ancora ricevuto concreta applicazione attraverso il previsto decreto del Ministro del tesoro sulle procedure di assegnazione dei titoli di Stato da accreditare ai consorzi. Conclusivamente, nell'osservare che le disposizioni configurano adempimenti dovuti, in base alla normativa vigente, dichiara che esprimerà un orientamento di approvazione, salvo che i chiarimenti richiesti non siano esaustivi.

Il senatore MINARDO osserva che il provvedimento in esame rappresenta la naturale prosecuzione di una manovra finanziaria, già oggetto di ampie critiche per le irrisorie risorse finanziarie messe a disposizione del mondo agricolo e per un modo di procedere assolutamente disorganico rispetto alle problematiche del settore. I vari Ministri che si sono avvicendati nella responsabilità del Dicastero non hanno compreso che una seria politica per l'agricoltura italiana non può ridursi a tamponare i vasti *deficit* di un settore condotto ad una crisi irreversibile. Tutte le disposizioni inserite nel provvedimento possono forse avere un immediato valore pratico ma non contribuiscono a realizzare, con tempestività, la necessaria riforma del comparto agricolo. In tale quadro si registrano, giornalmente, i gravi disagi degli operatori cui non viene più garantita né produzione, né sviluppo, né occupazione. Anche i 436 miliardi che vengono riconosciuti alle regioni nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale incidono sulle prospettive di sviluppo e anche di sopravvivenza di un settore ormai al tracollo, mentre una politica seria richiede un efficace impianto programmatico, che realizzi interventi adeguati alle esigenze di produzione e di sviluppo.

Il senatore BEDIN ribadisce l'opportunità e l'utilità degli interventi contenuti nel provvedimento in esame e, a nome del Partito popolare, si rifà alle valutazioni positive già espresse, anche con riferimento alle capacità di programmazione degli interventi, in sede di esame dell'ultima manovra finanziaria, come pure valuta tempestivo l'operato del Governo. Ritiene inoltre che sia la maggioranza che l'opposizione siano tenute ad assecondare i percorsi normativi che consentono di rendere spendibili in tempi certi le decisioni assunte in sede di legge finanziaria.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore PIATTI ritiene che la tempistica adottata dal Governo sia adeguata alle esigenze del settore e, in relazione al rilievo fatto dal senatore Bettamio in materia di programmazione, fa osservare che tale questione è pienamente all'ordine del giorno della Commissione e del Governo, anche alla luce della recente approvazione, da parte dell'Aula del Senato, delle disposizioni dell'A.S. 4339 relative alla cosiddetta legge di orientamento in agricoltura. Ricorda altresì che è in corso di predisposizione il nuovo strumento costituito dal Documento di programmazione

agroalimentare. Quanto al problema sollevato in merito ai consorzi agrari, aspetta un chiarimento dal Governo e comunque ringrazia per i positivi contributi tutti i Senatori intervenuti nel dibattito.

Il sottosegretario BORRONI, in relazione alle questioni sollevate in materia di consorzi agrari, precisa che sono in corso delle riunioni (dei Dicasteri delle politiche agricole, del lavoro e del tesoro), per affrontare le questioni relative agli ulteriori provvedimenti in materia di consorzi agrari; da parte della *Task force* sull'occupazione, insediata presso la Presidenza del Consiglio, è in corso una ricognizione per assicurare la mobilità del personale coinvolto presso enti pubblici o privati. Quanto alla questione dei crediti per gli ammassi, precisa che l'Avvocatura dello Stato, consultata dal Dicastero, dovrebbe tempestivamente fornire il parere richiesto in materia di tasso di sconto e capitalizzazione e che comunque sono in corso di elaborazione, di concerto con il Dicastero del lavoro, ulteriori disposizioni per la situazione dei lavoratori coinvolti; infine si riserva ulteriori approfondimenti per fornire i chiarimenti richiesti in materia di multe per le quote latte.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti all'A.S. 4603, alle ore 18 di mercoledì 28 giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE informa che l'ordine del giorno della seduta già convocata giovedì 22 giugno, alle ore 15, è integrato con la discussione, in sede deliberante, dell'A.S. 4550 recante norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4510**Art. 1.**

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

«Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge sono volte a:

a) fronteggiare la straordinaria crisi delle aziende avicole e dell'occupazione nel comparto avicolo verificatasi a seguito dell'eccezionalità dell'epizozia di influenza aviaria, manifestatasi a partire dal mese di dicembre 1999;

b) migliorare le condizioni igienico-sanitarie, la biosicurezza ed il benessere degli animali negli allevamenti avicoli e su tutta la filiera, anche con interventi strutturali, da attuarsi nell'intero territorio nazionale, al fine di evitare il ripetersi per il futuro dell'evento calamitoso;

c) consentire alle aziende avicole italiane di mantenere la posizione di mercato in Europa con riferimento alla qualità degli alimenti prodotti in modo da soddisfare le richieste dei consumatori.

2. Ai fini dell'applicazione dei benefici e delle provvidenze previste dalla presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati le province ed i comuni delle regioni Veneto e Lombardia e delle altre regioni effettivamente colpite, interessate dai provvedimenti di polizia veterinaria emanati, nel cui ambito territoriale sono comprese le aziende colpite dalla crisi, eventualmente indicando anche le parti del territorio delle province interessate.

Art. 2.*(Soggetti beneficiari)*

1. Ai fini previsti dalla presente legge per aziende colpite si intendono:

a) gli imprenditori o le imprese svolgenti attività di allevamento nelle zone di cui all'articolo 1;

b) gli incubatoi ubicati nelle zone di cui all'articolo 1, ovvero quelli che incubano prevalentemente uova da cova provenienti da allevamenti siti nelle dette zone, ovvero quelli che incubano uova da cova i cui pulcini sono destinati prevalentemente alle zone colpite dall'influenza aviaria, ovvero quelli che incubano uova i cui pulcini sono destinati all'esportazione od alla commercializzazione sul territorio comunitario;

c) le imprese di macellazione e di trasformazione, ubicate nelle zone di cui all'articolo 1, nonché in aree diverse i cui conferenti conducano allevamenti nelle zone di cui all'articolo 1;

d) i mangimifici, i centri imballo delle uova, i laboratori di sgusciatura delle uova, i depositi di conservazione delle carni ubicati nelle zone di cui all'articolo 1, nonché in aree diverse che approvvigionano le zone di cui all'articolo 1 o che dalle stesse dipendono per l'approvvigionamento;

e) le imprese di trasporto, di commercializzazione e di distribuzione direttamente collegate alle imprese di cui al presente comma.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge esclusivamente nelle ipotesi in cui il danno derivante dalla crisi avicola ammonti almeno al 15 per cento con riferimento alla media dei bilanci degli anni 1998 e 1999 e nei limiti massimi determinati da ciascuna regione con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 3.*(Interventi a favore delle imprese)*

1. Le regioni di cui all'articolo 1, per la ripresa dell'attività produttiva alle aziende colpite dalla crisi operanti nei comuni e nelle aree individuati ai sensi dell'articolo 1, possono concedere indennizzi fino alla misura massima per ciascuna tipologia aziendale, determinata con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le domande di ammissione agli indennizzi di cui al comma 1 sono presentate alla regione competente per territorio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ciascuna regione. Tale provvedimento, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica, tra l'altro, tempi, modalità e procedure per la concessione e l'erogazione degli indennizzi, nonché specifiche previsioni per

la eventuale costituzione di conferenze e di servizi. Nella concessione dei benefici sarà data la priorità alle richieste avanzate dagli allevatori le cui aziende hanno subito un danno maggiore.

3. Le regioni inviano al Ministero delle politiche agricole e forestali relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

(Interventi a sostegno dell'occupazione)

1. Per il sostegno dell'occupazione nelle aziende di cui all'articolo 2 ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennità pari al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti. L'indennità è corrisposta per ciascuna azienda per il massimo di dieci mesi con riferimento all'arco temporale 15 dicembre 1999 - 31 dicembre 2000.

2. Le motivazioni della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro e la connessione con la crisi avicola di cui all'articolo 1, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono risultare in apposito verbale redatto in sede sindacale.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, per un numero massimo di tremila unità dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975.

4. Ai lavoratori già assunti alla data del 15 dicembre 1999 con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nel limite massimo di lire 18.750 milioni, per un periodo massimo di 5 mesi.

5. Ai lavoratori che, nel biennio precedente al 15 dicembre 1999, sono stati assunti con contratto a tempo determinato e che alla data del 15 dicembre 1999 non avevano stipulato alcun contratto è corrisposta, nel limite massimo di lire 11.250 milioni e per un periodo massimo di 5 mesi, una indennità pari al trattamento di disoccupazione ordinaria più la copertura figurativa e gli assegni familiari.

6. Le indennità previste dai commi 4 e 5 sono corrisposte ai lavoratori interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

7. Le prestazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono erogate secondo i seguenti criteri di priorità di ordine cronologico:

a) per la indennità pari al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, la data di presentazione della domanda da parte dell'azienda presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

b) per la indennità pari al trattamento di disoccupazione ordinaria, la data di presentazione della domanda da parte del lavoratore presso l'Istituto di cui alla lettera a).

8. Per i datori di lavoro privati operanti nelle regioni di cui all'articolo 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 15 dicembre 1999 e il 31 ottobre 2000, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.

9. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

10. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le imprese che ne avevano diritto a tutto il 31 dicembre 2000.

11. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 105.000 milioni, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 5.

(Campo di applicazione)

1. Gli indennizzi previsti dall'articolo 3 si applicano:

a) fino alla misura del 100 per cento dei massimali previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, per i soggetti di cui all'articolo 2 che non usufruiscano degli interventi a sostegno dell'occupazione di cui all'articolo 4;

b) nelle seguenti misure per le altre aziende:

– fino al 100 per cento qualora l'azienda di allevamento di galline ovaiole presenti un piano di adeguamento dei propri impianti all'articolo 5, comma 2, della direttiva 99/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;

– fino all'80 per cento qualora risulti che almeno il 51 per cento dell'attività avicola sia svolta con aziende situate nelle zone interessate dai provvedimenti di polizia veterinaria;

– fino al 60 per cento qualora risulti che almeno il 35 per cento dell'attività avicola sia svolta con aziende situate nelle zone interessate da provvedimenti di polizia veterinaria.

2. La misura di danno indennizzabile è stabilita sulla base di dati accertabili sulle quantità medie mensilmente provenienti dalle zone di cui all'articolo 1, comma 2 e lavorate in meno nel corso dell'anno 2000 rispetto alle quantità dei corrispondenti periodi degli anni 1998 e 1999.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in lire 665.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

(Proroghe e disposizioni di carattere finanziario)

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 sono sospesi i termini tributari nonché di pagamento delle rate e operazioni creditizie e di finanziamento in scadenza entro il 31 dicembre 2000 e, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, lettera *a*), sono sospese altresì le scadenze delle rate dei contributi previdenziali e assistenziali comprese tra il 1° marzo 2000 ed il 1° marzo 2001.

2. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), possono essere concessi mutui a tasso agevolato, con ammortamento fino a 10 anni, per il pagamento delle rate di credito prorogate ai sensi della presente legge. Ai predetti mutui è estesa la garanzia fideiussoria della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 45 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 8.*(Registrazione delle aziende avicole)*

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

a) pollame: pollame, come definito all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 e successive modificazioni, nonché gli uccelli corridori ed i ratiti;

b) uova da cova: uova da cova, come definite all'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 e successive modificazioni, nonché quelle degli uccelli corridori e dei ratiti;

c) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui il pollame è tenuto, allevato o commercializzato, ivi compresi gli incubatoi, le aziende faunistico-venatorie e gli allevamenti di selvaggina, gli svezzatori, le rivendite in sede fissa o ambulante, gli allevamenti a carattere amatoriale ed *hobbistico*.

2. Tutte le aziende di pollame e uova da cova devono essere registrate e identificate a cura dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali in un'apposita anagrafe costantemente aggiornata secondo le prescrizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ove applicabili.

3. Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono l'anagrafe di cui al comma 2, e prevedono altresì le modalità di censimento delle aziende a carattere rurale e familiare di consistenza inferiore a 150 capi, in particolare di quelle situate in aree ad alta intensità avicola.

Art. 9.*(Misure di biosicurezza)*

1. Le aziende di cui all'articolo 8, comma 2, unitamente ai produttori di mangimi non disciplinati dalle norme sanitarie vigenti, alle imprese di trattamento e lavorazione della pollina e ai trasportatori di pollame, mangimi, concime e pollina, sono subordinate, per l'esercizio dell'attività, a riconoscimento previa verifica del possesso dei requisiti strutturali, igienici e di conduzione, funzionali ad una corretta gestione sanitaria, anche dei requisiti di benessere animale, nonché a fronteggiare emergenze epidemiche, stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono definiti i criteri generali per il riconoscimento, le modalità di sospensione o ritiro del riconoscimento, i tempi e le modalità di adeguamento per le attività già in essere e i criteri direttivi per l'applicazione di manuali di buona prassi igienico-

sanitaria nella filiera avicola, nonché di ulteriori dati, informazioni e prescrizioni per l'attuazione dell'anagrafe di cui all'articolo 8, comma 2.

1.1 BETTAMIO, DE CAROLIS, BUCCI, RECCIA, CUSIMANO, MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «Ai conduttori delle imprese agricole» inserire le seguenti: «con preferenza ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale».

1.2 BEDIN, *Relatore*

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «polizia veterinaria» inserire le altre: «e agli allevatori che hanno subito comunque danni derivanti dalla moria di animali a causa di eccezionali eventi climatici o atmosferici».

1.3 MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «della specie allevata» inserire le seguenti: «a fine ciclo produttivo».

1.4 BIANCO

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, dopo la parola: «allevata» inserire le seguenti: «ed il risarcimento dei danni scaturenti dal fermo dell'allevamento e dalle conseguenti perdite».

1.6 MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

1.5 BIANCO

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «e di fauna selvatica» con le seguenti: «delle specie recettive definite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656».

1.7 BIANCO

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «accordo stipulato tra le parti» aggiungere le seguenti: «scritto e registrato».

1.8

BIANCO

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «con l'assistenza delle organizzazioni di categoria».

1.9

BIANCO

Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere i seguenti:

«10-quater. Ai conduttori delle imprese di seguito elencate cui è stata impedita l'attività a seguito dell'adozione di provvedimenti di polizia veterinaria è concessa una indennità per il fermo totale o parziale dell'attività produttiva:

a) agli incubatoi ubicati nelle zone colpite da provvedimenti di polizia veterinaria, ovvero a quelli che incubano prevalentemente uova da cova provenienti da allevamenti siti nelle dette zone, ovvero a quelli che incubano uova da cova i cui pulcini sono destinati prevalentemente alle zone colpite, ovvero a quelli che incubano uova i cui pulcini sono destinati all'esportazione ed alla commercializzazione sul territorio comunitario;

b) alle imprese di macellazione e di trasformazione delle carni, ubicate nelle zone sottoposte a restrizioni di polizia veterinaria, nonché in aree diverse i cui conferenti conducano allevamenti nelle zone sottoposte a restrizioni;

c) ai mangimifici, ai centri di imballo delle uova, ai laboratori di sgusciatura delle uova, ai depositi di conservazione delle carni ubicati nelle zone sottoposte a restrizione di polizia veterinaria nonché in aree diverse che approvvigionano dette zone e che dalle stesse dipendono per l'approvvigionamento;

d) alle imprese di trasporto e di commercializzazione e distribuzione direttamente collegate alle imprese di cui al presente comma ed al comma 10-bis.

... L'indennità è stabilita sulla base di dati accertabili dai documenti fiscali e, ove presenti, dai documenti sanitari, sulle quantità medie mensilmente provenienti dalle zone sottoposte a restrizioni di polizia veterinaria e lavorate in meno nel corso del periodo di vigenza dei provvedimenti restrittivi e nei sei mesi successivi di riavvio dell'attività produttiva, rispetto alle quantità medie dei corrispondenti periodi dei due anni precedenti.

... I valori delle indennità, per capo e per chilo di carne o per uovo o per chilo di mangime non lavorati o commercializzati o distribuiti o, nel caso dei trasportatori, per chilometro non percorso, vengono stabiliti con

decreto del Ministro della sanità, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il decreto può essere modificato ogni due anni per adeguare le misure al mutamento dei valori di mercato.«.

1.10

PREDA, VIVIANI, DE CAROLIS, MANZELLA

Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere i seguenti:

«...Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono considerate le seguenti aziende:

a) gli incubatoi ubicati nelle zone interessate da provvedimenti di polizia veterinaria, emanati a seguito dell'influenza aviaria, ovvero quelli che incubano prevalentemente uova da cova provenienti da allevamenti siti nelle suddette zone, ovvero quelli che incubano uova da cova i cui pulcini sono destinati prevalentemente alle zone colpite dall'influenza aviaria, ovvero quelli che incubano uova i cui pulcini sono destinati all'esportazione o alla commercializzazione sul territorio comunitario;

b) le imprese di macellazione e di trasformazione, ubicate nelle zone di cui alla lettera *a)*, nonché in aree diverse i cui conferenti conducano allevamenti nelle dette zone;

c) i mangimifici, i centri di imballo uova, i laboratori di sguscatura uova, i depositi di conservazione delle carni ubicati nelle zone di cui alla lettera *a)*, nonché in aree diverse che approvvigionano le dette zone o che dalle stesse dipendono per l'approvvigionamento;

d) le imprese di trasporto, di commercializzazione e di distribuzione direttamente collegate alle imprese di cui al presente comma.

... I soggetti di cui al comma precedente, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge nell'ipotesi esclusiva di danno derivante dalla crisi avicola pari almeno al 15 per cento, calcolato sulla base delle quantità medie mensili provenienti dalle zone di cui alla lettera *a)* o ad esse destinate e lavorate in meno nel corso dell'anno 2000, rispetto alle quantità dei corrispondenti periodi degli anni 1998 e 1999.».

1.11

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti di cui ai commi 10-*bis* e 10-*quater* dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1998, n. 218, introdotti dal comma 1, devono essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.13

PREDA, VIVIANI, DE CAROLIS, MANZELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le parole: «sessanta giorni».

1.12

BIANCO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218, dopo le parole: "Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie", sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome".».

1.0.1

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art.

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218, le parole: "altre malattie" sono sostituite con le seguenti: "anche di malattie"».».

1.0.2

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art.

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218, la parola: "sessanta" è sostituita con la seguente: "trenta"».».

1.0.3

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.9 BETTAMIO, DE CAROLIS, BUCCI, RECCIA, CUSIMANO, MINARDO

Al comma 1, dopo le parole: «Nelle regioni e province autonome» inserire le seguenti: «e nelle regioni a statuto speciale».

2.1 MINARDO

Al comma 1, dopo le parole: «Nelle regioni e province autonome» inserire le seguenti: «e nelle regioni a statuto speciale».

2.2 MINARDO, BETTAMIO, BUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «10-bis e 10-ter» inserire le seguenti: «10-quater».

Alla fine del comma, aggiungere i seguenti periodi: «Ai soggetti di cui al comma 10-quater, lettera a) è concesso altresì un indennizzo commisurato al costo delle uova da cova e dei pulcini distrutti o abbattuti a causa delle restrizioni imposte dai provvedimenti di polizia veterinaria. Ai soggetti di cui al comma 10-quater, lettera b) è concesso altresì un indennizzo commisurato al valore di mercato della carne di cui si è perduta la produzione a causa della macellazione anticipata. L'indennizzo è calcolato sulla differenza tra il peso medio degli animali macellati nello stabilimento nei sei mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di polizia veterinaria e quelli macellati nel periodo di vigenza delle misure di polizia veterinaria. Alla differenza negativa, si applica il valore pubblicato sul bollettino del Mercato di Forlì il lunedì precedente la macellazione anticipata.».

2.3 PREDA, VIVIANI, DE CAROLIS, MANZELLA

Al comma 2, dopo le parole: «10-bis e 10-ter» inserire le altre: «e 10-quater».

2.4 PREDA, VIVIANI, DE CAROLIS, MANZELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2000» con le altre: «entro il 31 dicembre 2001».

2.5

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 2, sostituire le parole: «fra il 1° marzo 2000 e il 1° marzo 2001» con le seguenti: «fra il 1° luglio 2000 e il 1° luglio 2001».

2.6

BEDIN, *Relatore*

Al comma 2, aggiunge in fine i seguenti periodi: «Agli stessi soggetti sono concessi mutui a tasso agevolato, con ammortamento fino a dieci anni, per il pagamento delle rate prorogate. Ai predetti mutui è estesa la garanzia fideiussoria della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

2.7

BEDIN, *Relatore*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono estese a tutti i conduttori delle imprese di filiera interessati».

2.8

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-quater

1. Per il sostegno dell'occupazione nelle imprese di cui al comma 2 del presente articolo, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennità pari al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per nucleo familiare, ove spettanti. L'indennità è corrisposta per ciascuna

azienda per il massimo di dieci mesi con riferimento all'arco temporale 15 dicembre 1999 - 31 dicembre 2000.

2. L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta alle seguenti imprese, situate nelle zone di cui al comma 1 dell'articolo 2:

a) imprese di allevamento che non beneficiano dell'indennità di cui all'articolo 2;

b) incubatoi ubicati nelle predette zone, ovvero quelli che incubano prevalentemente uova da cova provenienti da allevamenti siti nelle dette zone, ovvero quelli che incubano uova da cova i cui pulcini sono destinati prevalentemente alle zone colpite dall'influenza aviaria, ovvero quelli che incubano uova i cui pulcini sono destinati all'esportazione od alla commercializzazione sul territorio comunitario;

c) imprese di macellazione e di trasformazione, anche ubicate in aree diverse da quelle colpite, i cui conferenti conducano allevamenti nelle zone predette;

d) mangimifici, centri di imballo delle uova, laboratori di sgusciatura delle uova, depositi di conservazione delle carni, anche se ubicati in aree diverse a condizione che approvvigionino imprese ubicate nelle predette zone o che dalle stesse dipendano per l'approvvigionamento;

e) imprese di trasporto, di commercializzazione e di distribuzione direttamente collegate alle imprese di cui al presente comma.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo esclusivamente nelle ipotesi in cui il danno derivante dalla crisi avicola ammonti almeno al 15 per cento con riferimento alla media dei bilanci degli anni 1998 e 1999.

4. Le motivazioni della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro e la connessione con la crisi avicola di cui all'articolo 2, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono risultare in apposito verbale redatto in sede sindacale.

5. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, per un numero massimo di 3.000 unità, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164 e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975.

6. Ai lavoratori già assunti alla data del 15 dicembre 1999 con contratto a tempo determinato sia applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5, nel limite massimo di lire 18.750 milioni, per un periodo massimo di cinque mesi.

7. Ai lavoratori che, nel biennio precedente al 15 dicembre 1999, sono stati assunti con contratto a tempo determinato e che, alla data del 15 dicembre 1999, non avevano stipulato alcun contratto, è corrisposta, nel limite massimo di lire 11.250 milioni per un periodo massimo di cin-

que mesi, una indennità pari al trattamento di disoccupazione ordinaria più la copertura figurativa degli assegni familiari.

8. Le indennità previste dai commi 6 e 7 sono corrisposte ai lavoratori interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

9. Le prestazioni di cui ai commi 1, 6 e 7 sono erogate secondo i seguenti criteri di priorità di ordine cronologico:

a) per l'indennità pari al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, la data di presentazione della domanda da parte dell'azienda presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

b) per l'indennità pari al trattamento di disoccupazione ordinaria, la data di presentazione della domanda da parte dei lavoratori, presso l'Istituto di cui alla lettera a).

10. Per i datori di lavoro privati operanti nelle zone di cui all'articolo 2, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 15 dicembre 1999 e il 31 ottobre 2000, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.

11. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

12. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le imprese che ne avevano diritto a tutto il 31 dicembre 2000.

13. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 105.000 milioni, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

2.0.5

BEDIN, *Relatore*

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art.

(Interventi a sostegno dell'occupazione)

1. Per il sostegno dell'occupazione nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge 2 giugno 1988, n. 218, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario

ridotto, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, una indennità pari al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per nucleo familiare, ove spettanti. L'indennità è corrisposta per ciascuna azienda per il massimo di dieci mesi con riferimento all'arco temporale 15 dicembre 1999-31 dicembre 2000.

2. Ai lavoratori già assunti alla data del 15 dicembre 1999 con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per un periodo massimo di cinque mesi.

3. Ai lavoratori che, nel biennio precedente al 15 dicembre 1999, sono stati assunti con contratto a tempo determinato e che alla data del 15 dicembre 1999 non avevano stipulato alcun contratto è corrisposta, per un periodo massimo di cinque mesi, una indennità pari al trattamento di disoccupazione ordinaria più la copertura figurativa e gli assegni familiari».

2.0.2

PREDA, VIVIANI, DE CAROLIS, MANZELLA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art.

(Interventi a sostegno dell'occupazione)

1. Per il sostegno dell'occupazione nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge 2 giugno 1988, n. 218, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, una indennità pari al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per nucleo familiare, ove spettanti. L'indennità è corrisposta per ciascuna azienda per il massimo di dieci mesi con riferimento all'arco temporale 15 dicembre 1999 - 31 dicembre 2000.

2. Ai lavoratori già assunti alla data del 15 dicembre 1999 con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per un periodo massimo di cinque mesi.

3. Ai lavoratori che, nel biennio precedente al 15 dicembre 1999, sono stati assunti con contratto a tempo determinato e che alla data del 15 dicembre 1999 non avevano stipulato alcun contratto è corrisposta, per un periodo massimo di cinque mesi, una indennità pari al trattamento

di disoccupazione ordinaria più la copertura figurativa e gli assegni familiari».

2.0.3

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai conduttori delle imprese agricole situate nelle regioni e province autonome interessate alle misure urgenti di prevenzione adottate per l'epidemia di influenza aviaria, individuate ai sensi dell'articolo 2, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, possono essere concessi contributi finalizzati a migliorare, sia nelle strutture che nelle attrezzature aziendali, i livelli di biosicurezza ed il benessere degli animali.

2. L'entità dei contributi, in conto capitale o in conto interessi, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 3, e le modalità di erogazione, con preferenza ai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato d'intesa con le regioni e le province autonome interessate.».

2.0.1

BEDIN, *Relatore*

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

1. Per far fronte alla grave crisi che ha colpito il settore degli allevamenti avicoli a seguito dell'epidemia di influenza aviaria, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per l'approvazione, le linee programmatiche di indirizzo e di intervento per gli allevamenti avicoli anche al fine di contenere i costi di produzione, di migliorare i livelli di biosicurezza e il benessere degli animali, di migliorare la qualità dei prodotti, di introdurre sistemi per la tracciabilità e la certificazione della produzione. Per l'attuazione degli interventi urgenti previsti

dal documento predetto è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 2000».

2.0.4

BEDIN, *Relatore*

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.5

BETTAMIO, DE CAROLIS, BUCCI, RECCIA, CUSIMANO, MINARDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art...

1. L'indennità e l'indennizzo di cui agli articoli 1 e 2 vengono erogati fino a concorrenza della somma complessiva di lire 360 miliardi, che costituisce tetto di spesa.

2. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 465 miliardi per l'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 105 miliardi mediante utilizzo delle disponibilità per il 2000 del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

b) quanto a lire 360 miliardi, mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, al capitolo 3741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 2000 (Fondo di compensazione interregionale in favore delle regioni a statuto ordinario).

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

3.1

BEDIN, *Relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art...

1. L'indennità e l'indennizzo di cui agli articoli 1 e 2 vengono erogati fino a concorrenza della somma complessiva di lire 360 miliardi, che costituisce tetto di spesa.

2. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 465 miliardi per l'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 105 miliardi mediante utilizzo delle disponibilità per il 2000 del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

b) quanto a lire 360 miliardi, mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, al capitolo 3741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 2000 (Fondo di compensazione interregionale in favore delle regioni a statuto ordinario).

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

3.2

PREDA, PIATTI, SCIVOLETTO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui ai commi 10-bis e 10-ter» inserire le altre: «e 10-quater».

3.3

PREDA, VIVIANI, DE CAROLIS

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«... All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2 e degli articoli 2-bis e 2-ter, determinato in lire 270 miliardi per l'anno 2000, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 170 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quanto a lire 100 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

... Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

3.4

BEDIN, *Relatore*

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art...

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Tutte le aziende di pollame e uova da cova devono essere registrate e identificate a cura dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali in un'apposita anagrafe costantemente aggiornata secondo le prescrizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ove applicabili.

2. La registrazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti strutturali, igienici e di conduzione atti a garantire una corretta gestione sanitaria, nonché a fronteggiare emergenze epidemiche, stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche vanno eseguite nei confronti delle imprese di trattamento e lavorazione della pollina e delle imprese di trasporto pollame, mangimi e pollina.

3. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono l'anagrafe di cui al comma 1, e prevedono altresì le modalità di censimento delle aziende a carattere rurale e familiare di consistenza inferiore a 150 capi, con particolare attenzione a quelle situate in aree ad elevata intensità avicola.«.

3.0.1

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art...

(Introduzione articolo in materia sanitaria)

1. Tutte le aziende di pollame e uova da cova devono essere registrate e identificate a cura dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali in un'apposita anagrafe costantemente aggiornata secondo le prescrizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ove applicabili.

2. La registrazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti strutturali, igienici e di conduzione atti a garantire una corretta gestione sanitaria, nonché a fronteggiare emergenze epidemiche, stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche vanno eseguite nei confronti delle imprese di trattamento e lavorazione della pollina e delle imprese di trasporto pollame, mangimi e pollina.

3. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono l'anagrafe di cui al comma 1, e prevedono altresì le modalità di censimento delle aziende a carattere rurale e familiare di consistenza inferiore a 150 capi, con particolare attenzione a quelle situate in aree ad elevata intensità avicola.».

3.0.2

PREDA, VIVIANI, DE CAROLIS, MANZELLA

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

464^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(106) DANIELE GALDI ed altri. – *Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»*

(1859) GRECO ed altri. – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

(2700) BESSO CORDERO ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(3129) BONATESTA ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che, secondo quanto già stabilito dalla Commissione, è stata fissata per martedì 27 giugno l'audizione informale delle associazioni dei minorati uditivi che hanno chiesto di essere ascoltate. Dell'orario, ancora da definire, sarà fornita successiva comunicazione scritta a tutti i componenti della Commissione.

Poiché non vi sono altri interventi, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(4361) WILDE ed altri. – *Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 13 giugno 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Pelella ha svolto la relazione nella seduta dell'8 giugno.

Il senatore PELELLA, relatore, richiama la richiesta di relazione tecnica al Governo da parte della Sottocommissione pareri della Commissione Bilancio, effettuata, nella seduta del 6 giugno, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, e giustificata nel merito dalla assenza di una precisa indicazione della platea dei destinatari del provvedimento in titolo, e, conseguentemente, dalla mancanza di una disposizione di copertura finanziaria. A suo parere, anche se è già stata fissata la data di inizio della discussione in Assemblea, sarebbe comunque opportuno per la Commissione non procedere a votazioni sul provvedimento in titolo, considerate le rilevanti implicazioni finanziarie dello stesso, in pendenza del parere della Commissione Bilancio, per la cui elaborazione l'acquisizione della relazione tecnica costituisce il presupposto.

Il PRESIDENTE dà lettura alla Commissione di una lettera pervenuta in data odierna da parte del Presidente del Senato sull'*iter* del provvedimento in titolo, in risposta alla lettera del 13 giugno del Presidente della Commissione. In essa, anche in relazione alle questioni poste dal senatore Pelella, si fa presente che il disegno di legge sarà in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea nella data già fissata per giovedì 22 giugno, conformemente alla recente prassi relativa ai disegni di legge fatti propri dai Gruppi parlamentari delle opposizioni. Nella stessa lettera si precisa inoltre che, qualora l'esame in sede referente non dovesse essere concluso per tale data, anche per cause non imputabili alla Commissione, il Presidente della stessa sarebbe chiamato a riferire all'Assemblea sullo stato dei lavori, affinché essa possa adottare le relative decisioni procedurali.

Il senatore MANZI comprende l'esigenza di un eventuale richiesta di rinvio della trattazione in Assemblea, pur ritenendo meritevole di attenzione il problema posto dal provvedimento in titolo. Infatti, a suo parere, se un lavoratore dipendente non raggiunge i requisiti minimi di contribuzione previsti dalla legislazione vigente per l'accesso ai trattamenti pensionistici, dovrebbe in ogni caso poter recuperare quanto versato, cosa che, ai sensi della legislazione vigente, avviene in modo non omogeneo tra le varie categorie, con discriminazione di quelle più deboli. Il fenomeno del mancato raggiungimento del minimo contributivo è inoltre destinato ad aumentare, per le modificazioni strutturali del mercato del lavoro, che rendono difficile, per una massa crescente di persone, poter fruire di periodi lunghi e continuativi di contribuzione. Sarebbe altresì necessario agevolare ulteriormente la prosecuzione volontaria dei versamenti per raggiungere il minimo contributivo, nonché indicare un requisito anagrafico omogeneo per quanto attiene alla richiesta di rimborso. Conclude auspicando che questi aspetti siano presi in considerazione nell'ambito dell'e-

same del disegno di legge in titolo, insieme alle indicazioni sulla copertura dell'ingente onere finanziario.

Il senatore MULAS ritiene che le difficoltà procedurali richiamate dal senatore Pelella non debbano in alcun modo fornire un pretesto per differire oltre il dovuto l'esame del disegno di legge in titolo che, è bene ricordarlo, è stato indicato dai gruppi dell'opposizione tra le materie da iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea. Osserva altresì che la restituzione in tempi rapidi dei contributi non utilizzati, il cui computo non dovrebbe presentare particolari difficoltà, è un diritto di tutti i lavoratori. Invita pertanto il Presidente ad intervenire affinché siano preventivamente rimossi i motivi di possibile ritardo nell'*iter* del provvedimento.

Il PRESIDENTE ricorda che la relazione tecnica è stata richiesta il 6 giugno e che pertanto non è ravvisabile, al momento, alcun ritardo, disponendo il Governo di trenta giorni per l'invio del predetto documento.

Il relatore PELELLA, riferendosi ai rilievi del senatore Mulas, precisa che spetterebbe al presentatore di un disegno di legge farsi carico della quantificazione del relativo onere finanziario e che la Sottocommissione pareri della Commissione Bilancio ha rilevato sul punto una lacuna del disegno di legge in titolo, richiedendo conseguentemente la prescritta relazione tecnica, in adempimento di un suo preciso dovere istituzionale. Il Governo non è quindi in ritardo, ma può senz'altro essere sollecitato ad una rapida elaborazione del documento richiesto, che potrebbe essere prodotto anche prima della scadenza del termine.

Il PRESIDENTE assicura che rappresenterà alla presidenza della Commissione bilancio l'esigenza emersa nel corso della odierna discussione, relativamente ad una sollecita trasmissione della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Intervengono il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, onorevole Vincenzo VITA, il Presidente del Consiglio nazionale degli utenti, professore Ettore GALLO, ed il consigliere, professor Flavio MANIERI.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dà conto alla Commissione di una lettera dei deputati Comino e Gnutti, relativa alla presenza del movimento politico da loro rappresentato nella programmazione radiotelevisiva; di una lettera del Presidente della regione Puglia, Raffaele Fitto, relativa all'informazione concernente l'attività e le iniziative del Presidente della regione nella programmazione del locale T3; di una lettera del senatore Camber, circa l'atteggiamento della Rai nella vicenda dei tre dipendenti uccisi nel 1994 a Mostar. Tali segnalazioni saranno trasmesse alla Rai.

Informa inoltre che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha trasmesso alla Commissione copia del proprio provvedimento n. 365/00/CONS, relativo all'accertamento di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 249/97; che la Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, on. Mariella Cavanna Scirea, ha trasmesso il testo della proposta di risoluzione in Commissione n. 7-00024/Sen., relativa al rapporto tra i minori ed il mezzo radiotelevisivo; e che la Rai ha trasmesso i dati dell'"Osservatorio" di Pavia per il periodo dal 3 a 19 giugno 2000. La documentazione è a disposizione della Commissione.

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, relativa al Contratto di servizio tra Ministero delle comunicazioni e RAI per il triennio 2000-2002

(Seguito dell'audizione e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che l'audizione in titolo era iniziata nella seduta del 6 giugno scorso.

Il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, svolge una relazione e dà risposta a quesiti formulati nella seduta del 6 giugno precedente. Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Paolo Romani (FI), il senatore Guido Cesare De GUIDI (DS-U), il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LFNIP), il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U); interviene altresì il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*. Ad essi replica il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

Audizione del Consiglio nazionale degli utenti, relativa al Contratto di servizio tra Ministero delle comunicazioni e RAI per il triennio 2000-2002

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Il Presidente del Consiglio nazionale degli utenti, Ettore GALLO, svolge una relazione. Intervengono altresì il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), ed il componente del Consiglio Flavio MANIERI.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e ricorda che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato al termine della seduta plenaria.

La seduta termina alle 14,50.

AVVISO

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

103ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono il Presidente della Federazione nazionale dei Collegi degli infermieri professionali, Annalisa Silvestro, il Segretario nazionale responsabile del comparto Sanità della Cgil Carlo Podda, accompagnato dal Responsabile del dipartimento sindacale della Cgil-Funzione pubblica Gianni Nigro, il Segretario nazionale della Cisl-Federazione lavoratori pubblici servizi Gabrio Maria Tonelli, accompagnato dal signor Giuseppe Solomita, il Responsabile della previdenza della Unione italiana lavoratori Sanità, Giovanni Torluccio, il Responsabile nazionale del coordinamento degli infermieri della Ugl-Sanità, Giacomo Fatarella, e il Vicepresidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, Giovanni Valerio.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: audizione del Presidente della Federazione nazionale dei Collegi degli infermieri professionali, del Segretario generale della CGIL-Funzione pubblica, del Segretario nazionale della CISL-Federazione lavoratori pubblici servizi, del Segretario generale

dell'Unione italiana lavoratori sanità, del Segretario nazionale aggiunto della UGL-Sanità e del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI)

Ricordato che la Commissione ha svolto diverse procedure informative su temi riguardanti la previdenza pubblica – la riforma del sistema pensionistico, le prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza, della normativa in materia antinfortunistica, della ricongiunzione e della totalizzazione delle posizioni contributive – il presidente DE LUCA fa presente che, nello scorcio finale della legislatura, si affronta una riconsiderazione della previdenza privatizzata. Oggetto della procedura informativa in atto è dunque una riflessione sulla legislazione che attualmente regola gli enti previdenziali privatizzati, sviluppata con l'intento, in primo luogo, di evitare, suggerendo una normativa di principi, il rischio di leggi-provvedimento parziali, turbative del quadro legislativo generale e dell'autonomia stessa degli enti. Si vuole altresì verificare l'opportunità di una omogeneizzazione dell'attuale situazione, caratterizzata da un duplice statuto che distingue gli enti nati nel 1994 da quelli costituiti nel 1996, in particolare sotto il profilo del metodo di calcolo della prestazione previdenziale. Va ricordato, in proposito, che il metodo contributivo è obbligatorio per gli enti di più recente costituzione, mentre è solo facoltativo per gli enti cosiddetti storici, preesistenti al 1995, allorché la riforma pensionistica introdusse quel sistema di calcolo nella previdenza pubblica per i lavoratori iscritti a partire dal 1° gennaio 1996. Se, come sembra, il metodo contributivo risulta adeguato, è allora opportuno prevederne, con misure di incentivazione, l'adozione generalizzata non essendo logico, rileva il Presidente, che mentre nella previdenza pubblica, con il sistema del pro rata, vale la data di assunzione del lavoratore, nella previdenza privata il discrimine sia costituito dalla data di costituzione del singolo ente.

Meritano anche una riflessione il tema del finanziamento della previdenza, essendo poco coerente con la disciplina privatistica, sostenere l'esistenza di un obbligo imposto a coloro che non sono ancora associati a enti privati, come il sistema a ripartizione richiede, nonché il problema di assicurare garanzie idonee a tutelare l'erogazione delle prestazioni previdenziali con l'adeguamento della riserva matematica, al quale molte Casse hanno già autonomamente provveduto, e con l'estensione del periodo di tempo preso in considerazione dal bilancio tecnico. Infine deve essere riconsiderato il trattamento fiscale riservato alle Casse che, pur essendo private per autonomia e natura giuridica, svolgono tuttavia una funzione pubblica e dunque ad esse dovrebbe essere riservata una disciplina fiscale differenziata rispetto agli altri soggetti sottoposti all'IRPEG. Chiarito che la Commissione – che non è sede negoziale – intende sollecitare il contributo di idee e di proposte da tutte le articolazioni istituzionali espresse dalle diverse categorie professionali senza che ne sia messa in discussione la rappresentatività, il presidente De Luca avverte che darà la parola, in conclusione, al rappresentante dell'ente di previdenza che potrà

trarre le conclusioni, anche sotto il profilo tecnico, delle considerazioni che emergeranno dal dialogo odierno.

Dopo che la Presidente della Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, Silvestro, ha rinunciato a prendere la parola, interviene il Segretario nazionale responsabile del comparto sanità della CGIL, PODDA, che, ringraziata la Commissione dell'invito all'odierna audizione, esprime in primo luogo la preoccupazione del sindacato sulla tutela delle prestazioni previdenziali e dunque sulla necessità di garantire l'equilibrio e la solidità della gestione dell'ente. Sottolineata inoltre l'opportunità di chiarire, con riferimento alle norme statutarie, quale tipo di copertura previdenziale e quali obblighi si debbano prevedere per coloro che svolgono attività di diversa natura – libero professionale e subordinata – conclude dichiarando di condividere le considerazioni espresse dal presidente De Luca in tema di trattamento fiscale degli enti di previdenza privatizzati.

Prende quindi la parola il Segretario nazionale della CISL-Federazione lavoratori pubblici servizi, TONELLI, che, apprezzate le considerazioni introduttive del Presidente, esprime l'avviso che sia necessario un chiarimento in tema di obbligo di iscrizione dei destinatari della prestazione previdenziale che svolgono attività di diversa natura.

Ringraziata la Commissione per aver offerto al sindacato la possibilità di intervenire nel quadro della procedura informativa in atto, il Responsabile della previdenza della Unione italiana lavoratori sanità, TORLUCCIO, ritiene che sia positivo un indirizzo volto a rendere omogenea l'attuale distinzione tra gli enti previdenziali privatizzati fondata sulla data di costituzione e apprezzabile una modifica del trattamento fiscale che tenga conto della particolare funzione pubblica svolta dalle Casse privatizzate. Ribadita anch'egli l'opportunità di un chiarimento in tema di obbligatorietà dell'iscrizione in rapporto alle attività svolte, auspica una razionalizzazione delle norme statutarie più aderente alle esigenze odierne delle categorie professionali.

Il PRESIDENTE, precisato che la Commissione affronta in altra sede i risultati di gestione degli enti di previdenza pubblici e privati, nell'esercizio del controllo politico e funzionale, essendo la vigilanza riservata alla competenza ministeriale, prende atto del rilievo che assume, negli interventi svolti, la riforma dello statuto dell'Ente, oggetto peraltro estraneo alla competenza della Commissione. Osserva inoltre che agli enti privatizzati è preclusa la gestione della previdenza integrativa e che, in linea generale, ogni attività lavorativa dà titolo e obbligo di iscrizione, non essendo possibile consentire la dispersione, ai fini previdenziali, di qualsiasi periodo lavorativo.

Il Responsabile nazionale del coordinamento degli infermieri della UGL-Sanità, FATARELLA, ringraziata la Commissione dell'invito all'odierna audizione, dichiara di apprezzarne la metodologia che estende a tutti i soggetti interessati il confronto sulle norme che attualmente rego-

lano la previdenza privatizzata. Esprime in particolare l'avviso che la scelta in favore di una legge-quadro sulla previdenza privatizzata, volta ad evitare una proliferazione di interventi normativi, negativi per l'autonomia degli enti, deve tuttavia essere attentamente valutata tenendo presente che le diversità delle gestioni riflettono una diversità di esperienze e di specificità professionali da non trascurare.

Interviene infine il Vice Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, VALERIO, che ricorda come la Cassa sia stata solo recentemente costituita e gli organi sociali da poco insediati. Ora l'Ente dovrà sviluppare un'opera di costruzione dei meccanismi di previdenza autonoma a favore di categorie professionali anch'esse giovani.

Il PRESIDENTE, ringraziati gli interlocutori, che invita a trasmettere memorie scritte a integrazione degli argomenti discussi, dichiara conclusa l'audizione e ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 21 giugno, alle ore 14, per procedere all'audizione delle categorie professionali che fanno riferimento all'ENPAIA, nel quadro della procedura informativa in atto.

La seduta termina alle ore 15.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,15.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione Europol. Esame dello schema del documento conclusivo

Dopo una relazione introduttiva del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente e relatore*, intervengono il deputato Anna Maria DE LUCA (FI) ed i senatori Pierluigi CASTELLANI (PPI) e Patrizio PETRUCCI (SD-U).

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame a giovedì 22 giugno 2000, alle ore 13,45.

La seduta termina alle ore 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato: *Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 13,50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem. Sin-Ulivo), *relatore*, osserva che con lo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame della Commissione il Governo apporta ulteriori modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314; 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e 467, in materia di tassazione dei redditi di capitale. Precisando che il provvedimento consta di tre articoli, rileva che l'articolo 1 modifica la tassazione prevista per gli organismi di investimento collettivo di diritto italiano (OICVM), che investono in partecipazioni qualificate, riducendo l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla parte del risultato di gestione, riferibile a dette partecipazioni dal 27% al 12,50%, qualora, gli organismi di investimento siano partecipati per oltre il 50% da investitori istituzionali.

In tale fattispecie, infatti, viene meno il pericolo elusivo rappresentato dalla possibile utilizzazione dell'OICVM non come strumento di investimento collettivo, ma per attenuare la tassazione delle plusvalenze derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate effettuate da soggetti non esercenti attività d'impresa commerciale.

L'impostazione vigente, che lo schema di decreto legislativo si prefigge di modificare, penalizza infatti le iniziative di costituzione di fondi riservati ad investitori istituzionali non esercenti attività d'impresa quali

fondazioni, fondi pensione, fondi comuni di investimento, peraltro sottoposti a controlli di vigilanza prudenziale.

L'articolo 2 modifica la tassazione dei proventi delle quote di OICVM detenuti da imprese assicuratrici, derivanti dalla utilizzazione di particolari contratti di assicurazione sulla vita (unit linked).

La normativa vigente prevede la tassazione nel momento del realizzo dei proventi delle quote di OICVM possedute, anzichè al momento dell'iscrizione dei maggiori valori che assumono tali quote in dipendenza dell'andamento del mercato (che attualmente non rileva ai fini fiscali).

La proposta correttiva comporta la tassazione nello stesso esercizio in cui vengono iscritti i nuovi valori in bilancio, restando invariata l'imposta sostitutiva del 15%, cosicchè il credito d'imposta viene portato in aumento dei proventi che concorrono a formare il reddito ed in detrazione dall'imposta dovuta.

Ne consegue una opportuna semplificazione: con il provvedimento viene a cessare la divaricazione tra valori civilistici e valori fiscali che comporta la tenuta di una doppia contabilità.

L'articolo 3 detta disposizioni volte a rendere più facilmente percorribile il complesso meccanismo di tassazione delle rendite finanziarie al momento della loro maturazione, anzichè a quello del realizzo.

Il regime vigente prevede infatti la tassazione al momento del realizzo per il risparmio amministrato (dossier titoli) od in sede di dichiarazione dei redditi e la tassazione sul maturato per il risparmio gestito (fondi comuni, gestioni patrimoniali).

Per rendere equivalenti i due differenti criteri di tassazione il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, già modificato con il decreto legislativo correttivo 21 luglio 1999, n. 259 ha introdotto l'equalizzatore.

Per rendere ora meno aleatoria e problematica la rilevazione delle quotazioni si propone la costituzione di un organo tecnico, una vera e propria banca dati mondiale dei titoli quotati, per ottenere valori stabili di riferimento, il quale può avvalersi, senza oneri, di competenze esterne, quali amministrazioni – peraltro da identificare con intermediari finanziari – ed organismi rappresentativi delle categorie degli intermediari finanziari professionali, da utilizzarsi in particolare per la complessità di valutazione delle operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni ecc.).

La banca dati dovrà fornire valori stabili di riferimento, per i titoli quotati, che andranno rettificati ai fini della determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi, dei proventi realizzati o delle minusvalenze ed oneri sostenuti. Tale rettifica comporterà la immissione dei valori di riferimento in una apposita formula da cui scaturirà il coefficiente con cui moltiplicare minusvalenze e plusvalenze da «equalizzare».

La individuazione dell'organo tecnico e delle amministrazioni ed organismi consulenti sarà effettuata con decreto del Ministro delle Finanze.

I valori di riferimento e la formula potranno scattare solamente dopo novanta giorni dalla loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, dando quindi la possibilità ai soggetti interessati di conoscere anticipatamente gli elementi di rettifica, rispetto ai termini attualmente stabiliti in trenta

giorni, e, di conseguenza, di procedere più agevolmente al calcolo delle imposte dovute.

È prevista l'entrata in vigore del provvedimento a partire dal 1° gennaio 2001.

Conclude riservandosi di formulare specifiche osservazioni al termine delle audizioni informali già previste e al termine della discussione generale.

Il deputato Pietro ARMANI (AN), fa notare che in merito allo schema di decreto legislativo in titolo, potrebbe essere innanzi tutto sollevata una pregiudiziale sulla legittimità dell'esercizio della delega da parte del Governo, dato che i contenuti delle disposizioni hanno motivazioni poco trasparenti.

Il provvedimento, infatti, nella parte preliminare, rinvia all'articolo 3, comma 17 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge 662 del 1996, i medesimi possano essere corretti o integrati con altri decreti legislativi. La norma da correggere o integrare, è il decreto legislativo n. 461 del 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1998 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1998, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16.

I documenti per consentire alla Commissione di esprimere il parere sono stati trasmessi con lettera del 7 giugno scorso; se la Commissione esprimesse il parere prima della scadenza del termine, ma dopo il 1° luglio, il provvedimento non potrebbe più essere emanato.

Passando ad esaminare il merito del provvedimento, e, in primo luogo, l'articolo 1, fa rilevare la poco commendevole abitudine di correggere dopo breve tempo i provvedimenti correttivi, a testimonianza di un modo di legiferare perlomeno confuso. Costata che nel caso di specie l'incertezza sulla portata del testo deriva soprattutto dal modo indiretto con il quale vengono identificati i soggetti beneficiari del provvedimento. Infatti, nel comma 1 dell'articolo 4 della legge 58 del 1998 è compresa anche la CONSOB; conseguentemente, si potrebbe ritenere che destinatarie della norma siano anche le società quotate, in quanto soggette alla vigilanza della Commissione. Il risultato sarebbe talmente in contrasto con la volontà espressa dal Governo, da far ritenere necessario a breve un altro decreto correttivo.

Ammettendo dunque che la penna abbia tradito il pensiero del legislatore, ed ammettendo ancora che si voglia porre rimedio ad una delle tante distorsioni esistenti nel regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita, recentemente modificato con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 47 del 2000, la norma risulterebbe comunque insufficiente. Infatti, il Governo ha già promosso di abbassare l'aliquota dell'11 per cento dell'imposta sostitutiva gravante sui rendimenti netti dei suddetti fondi (alla cui determinazione non concorrono i proventi maturati in conseguenza della partecipazione alle OICVM, che scontano un'aliquota maggiore), anche se il presente provvedimento fosse appro-

vato. Ciò dimostra la necessità di rivedere il trattamento fiscale complessivo dei fondi pensione, e quindi l'inutilità, a questi fini, del provvedimento correttivo.

Ciò premesso, dimostrato che per ragioni di forma e di sostanza le finalità del provvedimento sono oscure, esprime parere contrario all'approvazione.

Relativamente all'articolo 2, osserva che la disposizione è diretta a colpire, in maniera non equa, le imprese di assicurazione, in relazione alle polizze vita i cui rischi di investimento sono a carico degli assicurati. Nella relazione si precisa che la nuova base imponibile è molto rilevante, ma non si specificano le previsioni di gettito.

In sostanza, le quote di investimento in OICVM da parte delle società di assicurazione, in ipotesi di quotazioni crescenti, debbono essere obbligatoriamente rivalutate nei bilanci, in quanto così prescrive l'articolo 16 del decreto legislativo 173 del 1997. Tale operazione è oggi fiscalmente neutra, perchè l'articolo 103 del T.U.I.R. consente la deducibilità degli accantonamenti destinati a costituire o integrare le riserve tecniche obbligatorie. La relazione illustrativa ammette che il risultato, cui il legislatore oggi mira, può essere realizzato o rendendo tassabili i maggiori valori iscritti, ovvero rendendo ineducibili gli accantonamenti. Ciò che il relatore omette di dire è che la prima strada è stata scelta perchè la seconda sarebbe impraticabile: infatti, il Governo non ha la delega per intervenire sull'anzidetto articolo 123, e quindi in questo modo aggira la carenza di potere.

Ritiene sia bene precisare che con la modifica proposta si anticipano le imposte al momento dell'iscrizione in bilancio dei maggiori valori: imposte che sarebbero dovute solo al momento di realizzo effettivo dell'investimento. È ovvio che in questo modo, specie in periodi di forti sbalzi di borsa, vi è il rischio di anticipare imposte che potrebbero risultare mai dovute.

Proprio per l'iniquità insita nella tassazione di maggiori valori non realizzati, il Parlamento con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, (articolo 21, comma 3) ha abrogato la lettera c), comma 1, dell'articolo 54 del T.U.I.R., che faceva concorrere alla formazione del reddito le «plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale». Si dovrebbe perciò affermare che la proposta governativa è sicuramente contraria alla volontà già manifestata dal Parlamento. A fronte di uno smisurato (perchè non vengono forniti i dati) allargamento della base imponibile e quindi del gettito, nella relazione vengono fornite motivazioni non credibili. Si pretende di far credere, infatti, che si intendono introdurre semplificazioni contabili a favore delle società di assicurazione che diversamente (cioè oggi) devono gestire extracontabilmente il disallineamento fra valori civili e valori fiscali. La giustificazione lascia perplessi, posto che la già ricordata modifica dell'articolo 54 del T.U.I.R. genera il disallineamento; che buona parte degli incentivi «Visco» per la ristrutturazione delle imprese e di quelli «Amato» per la ristrutturazione dei gruppi bancari generano le stesse divaricazioni, che oggi le assicurazioni – e solo loro – non sarebbero in grado di gestire.

La sostanza del provvedimento è, da un punto di vista economico, un aggravio di imposte a carico delle persone fisiche che sottoscrivono quel tipo di polizze vita, che qualcuno si ostina a definire di tipo «speculativo».

Per tali motivi esprime parere contrario alla norma contenuta nell'articolo 2.

Per quanto concerne l'articolo 3, già all'atto dell'istituzione dell'equalizzatore era stato fatto presente che tale strumento appariva estremamente complesso e sostanzialmente eversivo dei principi che regolano la tassazione delle persone fisiche. Per questi contribuenti vige, infatti, il principio di cassa: la tassazione per competenza è quindi un'anomalia, che non può assurgere a principio generale. Pertanto, era stato osservato che l'equalizzatore avrebbe dovuto operare in senso contrario, affinché fossero redditi tassati per competenza ad essere riportati nelle stesse condizioni di quelli tassati per cassa.

Purtroppo, anziché tornare sull'argomento per ricostituire l'equilibrio turbato, si interviene per porre rimedio alla complessità della procedura di attivazione dell'equalizzatore, proponendo di immettere nell'organo tecnico altre figure professionali peraltro non ben precisate, che dovrebbero essere in grado di risolvere il problema. L'indeterminatezza della norma proposta non consente neppure di stabilire con quali criteri di trasparenza e obiettività si opererà per integrare l'organo tecnico.

Ciò posto, ma soprattutto per le riserve di fondo sulla funzione dell'equalizzatore, esprime parere contrario alla norma correttiva.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

*Interviene il sottosegretario di Stato alle comunicazioni, Onorevole
Vincenzo Maria Vita.*

La seduta inizia alle ore 20,20.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

7-00024 De Luca Athos: Rapporto tv minori

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del documento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 6 giugno.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) osserva che sarebbe opportuno proseguire nell'esame della risoluzione in titolo dopo l'avvenuta definizione del contratto di servizio con la RAI, all'esame della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, fa presente di aver inviato il testo della risoluzione alla Commissione stessa, il quale potrà essere valutato per le opportune considerazioni anche al fine del contratto di servizio con la RAI.

Il senatore Francesca SCOPELLITI (FI) osserva che la risoluzione in titolo è molto, troppo estesa, forse per questo di contenuto assai generico.

Ritiene inoltre tardivo l'impegno del Parlamento su questo argomento, mentre un messaggio di allarme relativo alla televisione «cattiva maestra» è stato lanciato già anni or sono da Karl Popper: da allora poco è stato fatto e lo strumento che oggi davvero appare pericoloso non è più la televisione ma internet e le nuove tecnologie che avanzano. Fino ad oggi, comunque, non si è fatto nulla per educare la famiglia ad un corretto rapporto con la televisione e forse oggi è tardi per pensare di poter introdurre una cultura nuova.

Ritiene che il testo della risoluzione dovrebbe operare una distinzione tra la TV di stato e le altre realtà commerciali, non solo Mediaset ma anche le TV locali, che presentano connotazioni diverse, mentre non si affronta efficacemente il problema del palinsesto della RAI, che è la televisione di stato, e che per questo dovrebbe rendere una informazione intelligente ed accorta, se non altro perchè i cittadini pagano un canone.

Ritiene inoltre che il codice di autoregolamentazione dovrebbe essere unico, per non creare confusione sulle regole da applicare: a tale riguardo ricorda che Mediaset è stata la prima televisione commerciale a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione.

Sottolinea l'importanza di promuovere una adeguata educazione per le famiglie affinché vi sia un corretto uso del mezzo televisivo. Ritiene peraltro inaccettabile che la RAI impegni risorse nella pay-tv, strumento che mal si concilia con il ruolo di televisione di stato.

Lo *slogan* Tv e minori è peraltro inflazionato e per questo svuotato del suo significato: lo si ritrova nel disegno di legge n. 1138, nella legge comunitaria 2000 in corso di approvazione alla Camera, è stato oggetto di esame da parte della Commissione speciale per l'infanzia del Senato.

Nel ribadire quindi l'aspetto troppo generico e superficiale della risoluzione, ritiene che si debba in primo luogo pretendere un comportamento corretto da parte della televisione di stato.

Il deputato Valentina APREA (FI) considera inappropriato esprimere giudizi non documentati, come si legge nella parte premittiva della risoluzione, che contiene affermazioni esagerate e sconcertanti, proprie di uno stato etico, mentre l'omologazione e l'appiattimento culturale dei minori è riconducibile all'attuale modello della televisione di stato. In particolare non condivide il settimo punto della parte premittiva, che si riferisce ai «limiti» del percorso legislativo in materia di Tv e minori, affermazione che risulta riduttiva e quasi offensiva del ruolo del Parlamento.

Parlare inoltre di sistemi di censura è fuor di luogo se si considerano le attuali possibilità di collegarsi via cavo, ed è del tutto inopportuno esprimere giudizi sommari sul ruolo della società e della famiglia, quasi che li si volesse processare. Quando inoltre si fa riferimento alle nuove tecnologie, si dovrebbe ormai tener conto di altri strumenti quali i videogiochi, che sono ben più pericolosi delle televisioni. Non concorda con le affermazioni che si riferiscono al mondo scolastico, ove sembra che non

esistano – da quel che si legge nella risoluzione – adeguati livelli di qualificazione professionale: ritiene in realtà che la scuola abbia ben altri problemi ed offra grandi professionalità.

Non è accettabile che nell'epoca della globalizzazione, in un mondo in cui esistono giganti economici, si voglia sul piano nazionale colpire Mediaset.

Quanto al primo punto della parte dispositiva, il riferimento ad una formula esplicita di scuse, nei casi di avvenuta violazione delle norme del codice di autoregolamentazione, richiama a forme di punizione che si infliggevano agli alunni. Concorda invece sulla necessità di assicurare una migliore qualità dei programmi e di costituire presso l'Autorità garante per le comunicazioni un osservatorio per la classificazione delle opere rivolte ai minori. Ritiene invece inammissibile voler entrare negli organici delle aziende, chiedendo l'assunzione di figure professionali responsabili della programmazione televisiva rivolta ai minori. Quando si parla di campagne pubblicitarie, osserva che esse arrivano ben in ritardo, mentre voler sostenere «l'abitudine ad una visione familiare congiunta e consapevole della televisione» appare davvero una formula retorica, generica e piena di demagogia. Considera infine molto grave che la televisione di stato investa sulla pay-tv, strumento che non si addice ad un servizio pubblico.

Il senatore Enrico PIANETTA (FI) osserva che il compito principale della Commissione è di riferire almeno annualmente alle Camere, mentre il potere di esprimere risoluzioni suscita qualche perplessità. Nel merito, osserva l'inopportunità di aggiungere norme alle norme già esistenti: in questo modo non si fa che aumentare la confusione e non si persegue certo l'obiettivo di rendere la televisione un elemento che contribuisce all'educazione, con capacità di creare divertimento ed anche creatività.

Ritiene inoltre importante creare incentivi per incrementare la qualità della produzione nazionale mentre è del tutto contrario a che la televisione di stato investa sulla pay-tv.

Il deputato Antonio GUIDI (FI) osserva che quando si parla di bambini si dovrebbe superare l'appartenenza politica. Ritiene che la risoluzione sia un coacervo di affermazioni scontate ed antiche, con un'analisi lunga e pesante, per quanto riguarda la forma, immateriale nei contenuti. La risoluzione considera inoltre i bambini come del tutto passivi, scatole vuote che devono essere riempite, mentre essi hanno capacità autonome di autodifesa. È del tutto sbagliato, peraltro, voler coattivamente imporre un modello di visione familiare della televisione, in quanto così si crea una invasività del tutto inopportuna. D'altra parte l'imitazione che tanto preoccupa non è spesso prevedibile nè riconducibile a specifici programmi televisivi, visto che «cattiva maestra» è la qualità di vita, non certo lo schermo televisivo. Non ritiene che il mezzo televisivo debba essere demonizzato nè che si debbano creare fantasmi dove il pericolo effettivamente non esiste: i bambini sono autocritici e consapevoli. Il vero pericolo

sono oggi le nuove tecnologie, in particolare i *videogames*. Quanto alla pay-tv pubblica, osserva che se tale decisione fosse stata assunta sotto l'egida di un governo diverso, si sarebbe gridato al fascismo e al classismo.

Ritiene in conclusione che la risoluzione non dovrebbe contenere alcun riferimento ad elementi moralistici ed etici e che sia importante assicurare la qualità dei programmi, che non si risolve nè imponendo sanzioni, nè demonizzando il mezzo televisivo, nè sostituendosi alla famiglia.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) osserva che alcuni giorni fa anche la modernissima Svezia ha assunto provvedimenti per limitare la pubblicità nei programmi per bambini ed anche nella libertaria Francia esistono regole ben precise per la programmazione. Il problema, tuttavia, non è chi sottoscrive per primo tali regole, ma il rispetto di esse. D'altra parte il dibattito sulla qualità della televisione è di tutti i giorni ed il testo della risoluzione è esteso perchè ha cercato di raccogliere tutte le indicazioni che sono emerse nei molteplici dibattiti dedicati all'argomento. Non ritiene peraltro di interferire nella gestione delle aziende chiedendo l'istituzione di una figura che si occupi della programmazione nei confronti dei minori. Dovrebbero peraltro distinguersi considerazioni di carattere etico dal prevedere sanzioni: è importante infatti avere le leggi e il loro rispetto. Ritiene in conclusione che la Commissione bicamerale per l'infanzia abbia il dovere, proprio per i suoi compiti istituzionali, di esprimere un indirizzo su questo delicato argomento.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, rinvia alla seduta di domani il prosieguo dell'esame.

La seduta termina alle ore 22,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

191^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 13,50.

(4306) STIFFONI – Nuove norme fiscali a tutela della famiglia

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Riferisce il senatore PINGGERA che, illustrato il disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo osservando l'opportunità di graduare le agevolazioni previste all'articolo 5.

Conviene la Sottocommissione.

(4510) BEDIN e PIATTI – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche

(Parere su emendamenti alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREOLLI, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, che propone un parere non ostativo sugli emendamenti osservando, con riferimento all'emendamento 1.1, che il capoverso «articolo 9» incide su competenze delle regioni. Quanto agli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, richiama la Commissione di merito al rispetto delle attribuzioni delle regioni che vengono comprese dall'obbligo, ivi previsto, della istituzione di una anagrafe.

La Sottocommissione conviene.

(4361) WILDE ed altri – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori

(Parere su emendamenti alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato)

Il relatore PINGGERA, illustrato il contenuto degli emendamenti al disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo condizionato alla soppressione, dal primo comma dell'emendamento 1.2, del riferimento ai «cittadini italiani».

Concorda la Sottocommissione.

(251-431-744-1619-1648-2019-B) Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Carcarino ed altri; Lavagnini; Servello ed altri; Di Orio ed altri; Tomassini ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato)

Il relatore ANDREOLLI, illustrate le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, propone la formulazione di un parere non ostativo salvo che sull'articolo 7 sul quale formula un parere condizionato all'inserimento di una clausola che faccia salve le competenze delle regioni e delle provincie autonome in materia di formazione professionale e di sanità.

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 14,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

24^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boco, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2^a Commissione:

(3915-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

267^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(662, 703, 1411, 1376 e 2965-A) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

MONTICONE e Pierluigi CASTELLANI. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione

(Parere su emendamento al testo unificato all'Assemblea. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta dell'emendamento 5.0.1 (nuovo testo), di copertura del testo in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica, che recepisce la condizione formulata dalla Sottocommissione, facendo decorrere l'onere a regime dal terzo anno; per la copertura viene, altresì, prevista l'utilizzazione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero del tesoro, che presenta adeguate disponibilità.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale

(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore CADDEO segnala che è pervenuta la riformulazione degli emendamenti il cui esame era stato rinviato: per quanto di competenza, occorre condizionare il parere di nulla osta sugli emendamenti che aumentano l'autorizzazione di spesa alla approvazione dei relativi emendamenti di copertura. Occorre, altresì, valutare se richiedere il parere alla 8^a Commissione sull'utilizzazione in difformità degli accantonamenti dei lavori pubblici e dei trasporti.

Il senatore FERRANTE concorda sull'opportunità di consultare la 8^a Commissione sull'utilizzazione in difformità.

Il senatore AZZOLLINI auspica che il parere della Commissione 8^a possa essere espresso sollecitamente.

Conviene la Sottocommissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

(Parere su emendamento alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il relatore FERRANTE fa presente che la Sottocommissione aveva rinviato l'esame dell'emendamento 15.2 su richiesta del Governo, al fine di valutare se la modifica proposta comporti, tenuto conto dell'ampliamento del numero di posti riservati agli avvocati ai sensi del capo IV, un maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO osserva che l'emendamento 15.2 non determina effetti finanziari negativi, ma è anzi suscettibile di produrre risparmi di spesa, in quanto comporta la riduzione del numero dei posti messi a concorso per il reclutamento dei magistrati di tribunale.

Su proposta del relatore FERRANTE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3915-B) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta del disegno di legge recante la ratifica del trattato per la lotta contro la corruzione, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4306) *STIFFONI. – Nuove norme fiscali a tutela della famiglia*

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta di un disegno di legge recante norme fiscali a tutela della famiglia. Per quanto di competenza, occorre acquisire indicazioni sull'onere conseguente alle numerose agevolazioni introdotte dal provvedimento, eventualmente richiedendo la relazione tecnica. Si segnala, peraltro, che l'articolo 6 di copertura non risulta correttamente formulato.

Il sottosegretario MORGANDO, nel concordare con le osservazioni del relatore, ritiene opportuno approfondire la quantificazione degli oneri, richiedendo la relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera, quindi, di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

(4550) *Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio.

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del disegno di legge recante norme sull'uso di latte in polvere per uso zootecnico, già approvato

dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (n. 691)

(Osservazioni alla 10^a Commissione)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta di uno schema di regolamento relativo all'organizzazione del Ministero dell'industria, in riferimento alle dotazioni organiche e agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 11 dello schema di regolamento dispone che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sulla base della nota di lettura predisposta dal Servizio del bilancio, segnala l'articolo 7, relativo al trattamento economico del personale degli uffici di diretta collaborazione, per il quale la relazione tecnica non fornisce indicazioni specifiche, e l'articolo 9, che prevede l'attribuzione di una indennità pensionabile determinata con contratto individuale al personale addetto ai servizi di supporto. Anche per tale norma la relazione tecnica non contiene elementi utili per la quantificazione degli oneri, che, peraltro, potrebbero avere carattere permanente. In relazione infine all'articolo 10, che ridetermina le dotazioni organiche del Ministero, l'effetto finanziario complessivo dovrebbe essere quello di una sostanziale invarianza della spesa.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver confermato che dallo schema di regolamento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, osserva che l'articolo 7 prevede esplicitamente i parametri cui devono essere rapportati i trattamenti economici ivi definiti; in relazione all'articolo 5, fa presente che l'onere risulta contenuto nel limite delle risorse esistenti, anche tenuto conto della sostanziale corrispondenza tra le unità di personale previste dal regolamento e quelle a legislazione vigente. Per ciò che concerne l'articolo 9, poi, fa presente che l'indennità prevista è sostitutiva del trattamento accessorio e che il relativo onere viene limitato dalle disponibilità finanziarie previste dal contratto collettivo per tale finalità. Dichiarò infine che è in corso un approfondimento sui trattamenti retributivi dei dipendenti dei ministeri, al fine di prevenire ad una maggiore omogeneità tra i diversi settori.

La Sottocommissione si esprime quindi in senso favorevole sullo schema di regolamento in esame, nel presupposto che l'indennità di cui all'articolo 9 sia determinata nel limite delle risorse disponibili previste per il trattamento accessorio dal contratto collettivo.

(251-431-744-1619-1648-2019-B) *Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Carcarino ed altri; Lavagnini; Servello ed altri; Di Orio ed altri; Tomassini ed altri e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta di un provvedimento recante disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 7 che introduce la facoltà per le aziende sanitarie di istituire il servizio dell'assistenza infermieristica e di attribuire l'incarico di dirigente con contratto a tempo determinato. In relazione al primo aspetto, occorre valutare se – tenuto conto delle caratteristiche di autonomia finanziaria delle aziende sanitarie – la formulazione in termini di facoltà consente di escludere maggiori oneri a carico del bilancio delle regioni o dello Stato. In relazione al conferimento di incarichi dirigenziali, si prevede l'obbligo di sopprimere un corrispondente numero di posti di dirigente sanitario, ma non è chiaro quale sia il trattamento economico dei nuovi dirigenti, in attesa della definizione nell'ambito del contratto collettivo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver precisato che la formulazione dell'articolo 7 non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, anche tenuto conto del meccanismo di tipo compensativo correlato all'istituzione di posti dirigenziali, fa presente che l'istituzione delle nuove posizioni dirigenziali è subordinata all'emanazione della direttiva dell'ARAN e che il relativo trattamento economico corrisponde, comunque, a quello delle posizioni soppresse.

Il senatore FERRANTE ritiene che la soppressione dell'equivalente posto di dirigente sanitario e la corresponsione di un trattamento economico analogo a quello vigente garantisce l'equivalenza finanziaria dell'articolo 7.

La Sottocommissione, su proposta del relatore RIPAMONTI, esprime quindi parere di nulla osta, nel presupposto che il trattamento economico degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 7 sia analogo a quello vigente per le corrispondenti posizioni soppresse.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente COVIELLO dà conto di una lettera inviatagli dal Presidente della Commissione 11^a, nella quale si segnala la mancata trasmissione, da parte del Governo, della relazione tecnica sui disegni di legge nn. 2700 e 3129, richiesta dalla Sottocommissione nella seduta del 27

maggio 1998 e non pervenuta malgrado un successivo sollecito in data 24 giugno 1998. In relazione a ciò, invita il rappresentante il Governo ad attivarsi affinché tale documento sia trasmesso nel più breve tempo possibile, in modo tale da consentire il seguito dell'esame dei citati disegni di legge.

Prende atto il sottosegretario MORGANDO.

La seduta termina alle ore 15,05.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

113^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12^a Commissione:

(251-431-744-1619-1648-2019-B) *Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Carcarino ed altri; Lavagnini; Servello ed altri; Di Orio ed altri; Tomassini ed altri e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

17^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Petruccioli, ha adottato, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, la seguente deliberazione:

alla 5^a Commissione:

(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 14,30

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente relative alla disciplina della verifica del numero legale.

COMMISSIONI 9^a e 12^a RIUNITE

(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)

(12^a - Igiene e sanità)

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per la sanità sulle procedure dei controlli sanitari adottate in Italia sulle carni.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace (4675).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).

- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).

- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (4604).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio*

dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- GIARETTA ed altri. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- D'ONOFRIO – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati Furio COLOMBO ed altri. – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (4557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale (4542).

III. Discussione del disegno di legge:

- Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste (4538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 8,30, 15,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa*

governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri).

- e della petizione n. 338 ad esso attinente.
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Infermità di mente: riforma del codice civile (246).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (4563).
- LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (88).
- PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (1265).
- SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (2178).
- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria (4086).
- BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-*bis*, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario (4497).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta

Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica (3915-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

– PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).

– e delle petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti.

– Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).

– SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul funzionamento degli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ai quali contribuisce annualmente il Ministero della Difesa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali» (n. 694).
- Programma pluriennale di A/R S.M. Aeronautica n. 2/2000 relativo all'ammodernamento della flotta AM-X (n. 692).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BERTONI e LORETO. – Norme per il riordino della sanità militare (40).
- DOLAZZA. – Riordino della sanità militare (1591).
- MANFREDI ed altri. – Norme per il riordino della Sanità militare (1595).
- e del voto regionale n. 93 ad essi attinente

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti medici militari e della polizia di Stato (2287-*octies*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, dell'articolo 12 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
 - Lorenzo DIANA. – Norme per prestazioni di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'Amministrazione della difesa (2805).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul piano di riassetto dell'Ente tabacchi italiani: audizione del Ministro delle Finanze e del Presidente dell'Ente Tabacchi Italiani.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
- Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
- STIFFONI – Nuove norme fiscali a tutela della famiglia (4306).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- ROBOL ed altri. – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (3054).
 - FUMAGALLI CARULLI – Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (4284).
 - THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (4578).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 14,30

Dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 14 giugno 2000, dal Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica sulle linee guida del Piano nazionale per la ricerca.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante «Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 696).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- BRUNO GANERI ed altri. – Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali (4047).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori (4110).
- FLORINO ed altri. – Inquadramento del personale laico già in servizio precario presso le biblioteche pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali ed aumento del contributo annuo previsto a carico dello Stato per la copertura della spesa (4482).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica (4324).
 - BESSO CORDERO ed altri. – Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici (2704).
 - BONATESTA ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambientale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte (2897).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sulle politiche del suo Dicastero.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di trasporto e appalti ferroviari (4629).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GERMANÀ ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico (3458).
- PROVERA ed altri. – Norme in materia di nautica da diporto (58).
- LAURO. – Disciplina degli approdi turistici (1514).
- GERMANÀ ed altri. – Misure a sostegno della nautica da diporto (3475).
- LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sulla nautica da diporto (4352).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
- CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
- Luigi CARUSO. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).

-
- BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la disciplina sul *franchising* (2093).
- CAPONI. – Disciplina generale del contratto di *franchising* (3361).
- GAMBINI. – Disciplina del *franchising* (3666).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale di riparto delle disponibilità finanziarie iscritte nel capitolo 2130 del Ministero del commercio con l'estero (n. 693).
 - Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (n. 691).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- WILDE ed altri – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori (4361).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).
- MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende (4382).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa (4586).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
- e della petizione n. 582 ad essi attinente

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).

- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
- SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
- e delle petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: discussione della proposta di documento conclusivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 8,30

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 27 aprile 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'ospedale San Raffaele di Milano, nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.).

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO . – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).
- BONATESTA ed altri. – Modifica degli articoli 44 e 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori portatori di *handicap* (4485).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
- SALVATO ed altri – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

II. Esame del disegno di legge:

- MONTAGNINO ed altri - Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale d'impresa (4586).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (n. 686).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del seguente atti:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 13,30

Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera:

- Disposizioni urgenti in materia sanitaria (Esame C. 6843 Governo).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 14

Esame di un provvedimento attuativo della legge n. 28 del 2000, circa la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali e referendarie.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 14

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale degli agrotecnici, del Presidente del Collegio nazionale dei periti agrari, del Segretario generale della CGIL-Federazione lavoratori agroindustria, del Segretario generale della CISL-Federazione italiana salariati braccianti agricoli, del Segretario nazionale della Unione italiana lavoratori agroalimentari, del Segretario nazionale della UGL-Agricoli, del Direttore dell'Area sindacale della Confagricoltura e del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 13,30

- Audizione di Marcello Maddalena, procuratore della Repubblica di Torino.
 - Esame della proposta di relazione sulla regione Basilicata.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 21 giugno 2000, ore 20

Risoluzione:

- 7-00024 De Luca Athos: rapporto tv minori (seguito dell'esame e votazione).
-

